

VERSO UNA GIUSTIZIA MINORE

Il bambino, l'acqua sporca o tutti e due?

**Riflessioni, testimonianze e dibattito
sui progetti di riforma della giustizia minorile**

**Bologna, Sala della Fondazione forense
27 novembre 2002**

*pubblicazione non protetta da copyright
curata dall'associazione*

GIURISTI DEMOCRATICI

reperibile su
<http://www.giuristidemocratici.it>

Bologna, marzo 2003

GIURISTI DEMOCRATICI

VERSO UNA GIUSTIZIA MINORE Il Bambino, l'acqua sporca o tutti e due?

TRASCRIZIONI DA NASTRO MAGNETICO, RIVISTE DAGLI AUTORI, CHE NE AUTORIZZANO LA PUBBLICAZIONE

SOMMARIO

1. Introduzione dell'Avv. Silvia Pergola.....	p. 5
2. Relazione della Dott. Daniela Magagnoli.....	p. 9
3. Relazione della Dott. Maria Agnese Cheli.....	p. 15
4. Relazione del Dott. Giovanni Battista Camerini.....	p. 19
5. Relazione della Dott. Adriana Scaramuzzino.....	p. 25
6. Relazione dell'Avv. Paola Benfenati.....	p. 30
7. Relazione della Dott. Maria Rosa Dominici.....	p. 34
8. Appendice - I progetti di legge in discussione.....	p. 38
Progetto di legge n. 66 (Tarditi) <i>Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli</i>	p. 40
Progetto di legge n. 2501 (Castelli) <i>Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni</i>	p. 47
Progetto di legge n. 2517 (Castelli) <i>Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori</i>	p. 52

Bologna, marzo 2003

1. **Avv. Silvia Pergola** (*Giuristi Democratici*)

INTRODUZIONE

Voglio innanzi tutto ringraziarvi a nome dei Giuristi democratici per essere qui, così come ringrazio i relatori che hanno accettato il nostro invito. Siamo oggi al secondo appuntamento di riflessione che i Giuristi democratici hanno voluto dedicare ai progetti di riforma proposti dall'attuale governo nel settore giustizia. Dopo la discussione sulle proposte riguardanti gli interventi previsti sull'ordinamento giudiziario, affrontiamo in questa sede le problematiche riguardanti i progetti che coinvolgeranno da una parte le attuali competenze riguardanti i minori coinvolti in giudizi civili, oggi frammentate tra il Tribunale per i minorenni, quello ordinario e il giudice tutelare, come meglio ci spiegherà la Dott.ssa Scaramuzzino, e dall'altro gli aspetti di riforma del diritto penale sostanziale sempre nel settore minorile.

È un tema importante e particolarmente sentito: lo dimostra la trasversalità dei disegni di legge presentati in Parlamento e che ci verranno illustrati dalla Dott.ssa Magagnoli. Tema che assume ancora più rilevanza se pensiamo che i diritti del bambino dipendono da noi tutti in quanto adulti, speriamo anche adulti responsabili e sensibili. I bambini, infatti, sono "invisibili", né visti né sentiti soltanto quando noi adulti scegliamo di ignorarli e penso che sia una strada che percorriamo a nostro danno e rischio perché i bambini sono il nostro futuro. Fatta questa breve premessa ed avendo il compito di introdurre il dibattito di oggi e, almeno mi piacerebbe, anche quello di stimolare la discussione e il civile confronto su posizioni che saranno anche e necessariamente diverse, penso sia utile ripercorrere molto sinteticamente la storia della potestà genitoriale, il suo evolversi nell'ambito della storia politica del nostro paese. Così come anche il Dott. Gustavo Sergio, Procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, ha illustrato nel corso del suo recente intervento al Convegno di Roma sul tema oggi in esame, sono anch'io convinta che un approfondimento di questo discorso aiuti a comprendere a pieno la specialità della giustizia minorile, la sua collocazione separata nell'ordinamento giudiziario, la composizione mista dei collegi chiamati a giudicare affari concernenti i minori, la discrezionalità dei poteri processuali e sostanziali del giudice ed i suoi rapporti con i servizi sociali.

Fino a pochi anni fa sul piano giuridico, al bambino corrispondeva una condizione generale di incapacità sia nei rapporti personali che patrimoniali ed una parallela posizione di totale soggezione ai genitori strettamente collegata con queste incapacità. Questa relazione di potere-soggezione non consentiva l'emersione nel rapporto educativo dei diritti della personalità del bambino.

Quando lo Stato autoritario riformò il diritto di famiglia nel 1942, trasformò la potestà che era un istituto della famiglia in un potere pubblicistico da esercitarsi dal capo famiglia o dal tutore sotto il controllo anche sostitutivo del Tribunale per i minorenni o del giudice tutelare. L'autorità giudiziaria si avvaleva a sua volta degli organi di protezione dell'infanzia secondo il modello del giudice amministratore proprio dell'epoca. Si realizzò così un sistema circolare di controllo e protezione nel quale i diritti delle persone, assorbiti e annullati nella sfera pubblicistica in cui le relazioni familiari erano state collocate, non avevano alcun riconoscimento.

Il Tribunale per i minorenni, istituito con R.D. del 1934 poi convertito nella legge 835 del 1935, oltre che per il controllo delle relazioni familiari fu istituito anche per la prevenzione ed il controllo dei comportamenti devianti dei minorenni. Secondo i postulati della scuola positiva di Enrico Ferri i minorenni, in mancanza di cure e educazione adeguata costituivano una categoria di soggetti potenzialmente pericolosi. Sull'onda degli studi antropologici e sociologici dell'epoca, l'opinione pubblica prima e il legislatore poi, si convinsero che il ragazzo che commetteva reati spesso vi era portato da circostanze sociali ed individuali sfavorevoli e che le situazioni che lo coinvolgevano richiedevano un esame più approfondito rispetto a quello consentito nelle sedi ordinarie e, soprattutto, un bagaglio di cognizioni che esorbitavano dalla scienza giuridica pura. Di qui la previsione di giudici esperti quale parte integrante dei collegi giudicanti.

A quell'epoca, più che reprimere i reati commessi, si trattava di rieducare i soggetti a rischio e di indirizzare quindi l'intervento dello Stato non in relazione al fatto commesso ma alla personalità del suo autore. Alla dicotomia protezione e controllo corrispondeva quindi la funzione penale amministrativa e civile ancora oggi attribuita al Tribunale per i minorenni.

Quindi controllo della condotta dei minorenni, controllo dell'esercizio della potestà dei genitori da esercitarsi discrezionalmente, e, all'origine, nei limiti del criterio enunciato nell'Art.147 C.C. e cioè conformemente al sentimento nazionale fascista.

Nei fatti però gli intenti furono traditi dal risultato, dal momento che il minore veniva visto come un soggetto pericoloso per la società, che andava controllato e condizionato nel suo processo di sviluppo, piuttosto che promuoverne le peculiarità e le capacità positive.

Il profilo principale della legge istitutiva del Tribunale per i minorenni era quello rieducativo. Basti pensare alla casa di correzione dove si approdava a prescindere dalla commissione di reati: era sufficiente

dare prova di traviamiento o apparire bisognosi di correzione morale. Nella riformulazione attuale (peraltro del 1956) si parla invece di giovani che danno prova di irregolarità della condotta o del carattere. Nel 1944, con l'avvento dello Stato repubblicano, il criterio cui devono uniformarsi l'educazione e l'istruzione impartita dai genitori divengono invece, i principi della morale.

Nel 1975 quando cominciò ad emergere la questione dei diritti umani, l'Art.147 indicò come punto di riferimento dell'educazione la capacità, l'inclinazione naturale e l'ispirazione dei figli. Dunque la discrezionalità, anche quella del Giudice, deve essere oggi orientata nella direzione del bambino. Anche se, pur iniziando in quell'epoca la scoperta dei diritti del minore, le decisioni continuano ad essere affidate alla discrezionalità del giudice ed alle valutazioni dei servizio sociali senza alcun ampliamento degli spazi di espressione e di esercizio dei diritti delle persone coinvolte. Ai genitori è imposto il dovere di esercitare i poteri parentali nell'interesse del bambino; al giudice minorile era, ed è ancora, attribuito il compito di controllare il modo di tale esercizio piuttosto che quello di garantire diritti che troveranno il loro riconoscimento formale solo con la Convenzione di New York del 1989 ratificata in Italia con la Legge 176 del 1991.

Di qui la disarmonia esistente tra la Costituzione che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo senza distinzioni, neppure con riguardo alla condizione personale e sociale propria dei bambini, e la concezione del Codice Civile incentrata sulla funzione pubblicistica della potestà e quindi sul controllo discrezionale di natura amministrativa del Tribunale per i minorenni. Se il Giudice minorile adotta discrezionalmente provvedimenti nell'interesse del minore e dunque per il suo bene, sindacando l'esercizio del potere pubblicistico attribuito ai genitori, non è necessaria la garanzia della difesa che era soltanto consentita e non obbligatoria almeno fino alla riforma introdotta dalla Legge 194 del 2001. I diritti del bambino, invece, cominciano ad emergere solo dopo il 1989, quando, con la Convenzione di New York, il minore, nonostante la condizione naturale di debolezza, viene riconosciuto come soggetto piuttosto che come incapace, e il suo interesse deve avere una considerazione preminente; le superiori esigenze del minore non modificheranno la natura delle decisioni adottate dai soggetti pubblici o privati che interverranno in conformità alle loro competenze e secondo le regole procedurali che sottendono alla loro attività, ma ne orienteranno i contenuti. Attraverso le relazioni della Dott.ssa Magagnoli, della Dott.ssa Cheli e del Dott. Camerini, vedremo se in Italia, a seguito della ratifica della suddetta Convenzione con la legge 176/91, la funzione di controllo discrezionale degli organi giudiziari minorili è mutata.

Il nuovo processo minorile o, comunque, i progetti di riforma che lo riguardano, non potrà a nostro avviso prescindere dai principi costituzionali che regolano il giusto processo là dove il nuovo Art.111 ha recepito i principi stabiliti nell'Art.6 della Convenzione per i diritti dell'uomo con particolare riferimento all'effettività del diritto di difesa e alla realizzazione di un pieno contraddittorio in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Attraverso l'odierno confronto, cercheremo di capire se dovrà in qualche modo essere abbandonata la connotazione amministrativa, caratterizzata dalla discrezionalità del giudice e quindi con una posizione di supremazia degli organi pubblici cui corrisponde una soggezione del cittadino, che ancora pervade il giudizio minorile. Se le attuali norme procedurali che regolano la volontaria giurisdizione, rito camerale regolato dagli art. 737 e segg. C.P.C., connotate da una marcata discrezionalità del giudice anche sul versante dell'impulso processuale sono conciliabili o meno con il nuovo modello costituzionale in cui il processo giusto deve essere regolato dalla legge e non rimesso alla discrezionalità del giudice. Verificheremo attraverso l'analisi dei progetti di riforma se in essi vi è un'adeguata risposta a questi interrogativi

Un ulteriore punto di riflessione e discussione, conseguente a quanto appena detto, attraverso il quale ci faremo condurre dalla professionalità e dall'esperienza della Dott.ssa Cheli riguarderà inoltre la possibilità o meno della permanenza dell'interazione dei servizi sociali con il giudice nelle modalità attuali, che si collocano certamente in un ambito amministrativo più che giurisdizionale.

Altro aspetto su cui occorrerà confrontarsi è quello che concerne la composizione mista

dei collegi.

La composizione attuale del Tribunale è di un magistrato di Corte d'appello che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due giudici-esperti, un uomo e una donna, scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e, dal 1956, di psicologia. La necessità di specializzazione di questo particolare organo giudiziario viene quindi perseguita e realizzata attraverso l'inserimento nel collegio di membri che sostituiscono la conoscenza del diritto con un'adeguata preparazione nelle materie scientifiche che ho appena elencato. Fino ad oggi non si è mai previsto un organico di magistrati, che operasse sulla qualità e sull'esperienza dei togati assegnati alla giurisdizione minorile. Allo stato però, vista l'evoluzione generale dell'ordinamento che ha attribuito anche al Tribunale per i minorenni una funzione essenzialmente giurisdizionale, ci si deve necessariamente interrogare se la composizione mista del collegio sia adeguata ai principi del giusto processo o se, addirittura, sia con esso inconciliabile come alcuni già sostengono. Approfondiremo questo argomento insieme alla Dott.ssa Dominici che ci parlerà anche dell'istituto della messa alla prova.

Quanto all'aspetto della riforma che investe il diritto penale, va innanzi tutto precisato che questa competenza rimarrebbe in capo all'attuale Tribunale per i minorenni. Sono veramente tanti in questo settore gli spunti di riflessione e discussione e personalmente ritengo che in questo caso sia ancora più tangibile il pericolo che si vada verso una giustizia minore in cui non si opera fino in fondo il necessario distinguo tra devianza e criminalità, e in cui si accentua la funzione retributiva e punitiva dell'intervento penale a totale discapito di quella rieducativa, di aiuto al reinserimento, di prevenzione. L'aumento delle pene, l'abbassamento dell'età imputabile, la negazione dell'istituto della messa alla prova in alcuni reati gravi, oltre ad essere a nostro avviso culturalmente inaccettabile, contrasterebbe con numerose convenzioni internazionali secondo le quali la detenzione dovrebbe essere un estrema ratio. Il progetto di legge di riforma del processo penale minorile non tiene conto degli studi fatti da decenni a questa parte dai criminologi sulle tre principali funzioni della pena, ossia quella di prevenzione generale, di deterrenza e di riabilitazione, si limita a citare sondaggi di opinione dove emerge l'insoddisfazione verso la giustizia italiana. L'Avv. Paola Benfenati ci aiuterà, attraverso una lettura critica dei progetti di riforma, a capire se l'inasprimento delle pene produce deterrenza o prevenzione generale e se questa previsione, dal punto di vista dell'interesse del minore ha un senso alla luce anche della Convenzione di New York che, in sintesi, statuisce che il processo minorile non ha come fulcro la pena o la vendetta sociale, ma il minore e la possibilità di non farlo più sbagliare.

2. Dott. Daniela Magagnoli

(Giudice presso il Tribunale dei minorenni dell'Emilia-Romagna)

RIFORMA O CAPITIS DEMINUTIO DELLA GIUSTIZIA MINORILE ?

In una analisi estremamente sintetica si può affermare che i punti qualificanti le proposte di legge del Ministro della Giustizia in tema di giurisdizione minorile sono costituiti dal trasferimento di tutte le competenze civili in materia di famiglia e minori ad una sezione specializzata per la famiglia e i minori presso il Tribunale ordinario senza previsione di esclusività di funzioni, dal mantenimento in capo al Tribunale dei minorenni delle sole competenze penali, dall'azzeramento della attuale componente onoraria negli affari civili e dal suo ridimensionamento/dimezzamento con riferimento agli affari penali, dal ridimensionamento del ruolo dei Servizi sociali territoriali nel procedimento civile minorile e per quanto riguarda il penale da un complessivo inasprimento dell'intervento penale sui minori.

Occorre quindi chiedersi se e in che misura tale complessivo disegno corrisponda alle esigenze di funzionalità della giurisdizione in materia di minori e famiglia.

Quando nel corso dei lavori del XXVI Congresso Nazionale della A.N.M. tenutosi a Salerno dal 28 febbraio al 3 Marzo 2002 sul tema TEMPI E QUALITÀ DELLA

GIUSTIZIA si ebbe conferma dell'avvenuto varo da parte del Consiglio dei Ministri dei due disegni di legge riguardanti rispettivamente "Modifiche della composizione e delle competenze del T. penale per i Minorenni" e "Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori" la sensibilità della magistratura associata riunita a congresso in una fase cruciale della storia della giurisdizione avvertì immediatamente che tale complessivo disegno di politica giudiziaria non era funzionale alla soluzione di alcun problema reale e non costituiva un episodio isolato e secondario riguardante un settore marginale della giurisdizione, un poco misterioso e comunque misconosciuto in genere anche all'interno stesso della magistratura, ma al contrario non era altro che uno dei tanti aspetti in cui sempre più si manifestava e prendeva corpo un progetto politico di sottoposizione a controllo e sostanziale svuotamento della giurisdizione, sì da impedire che i diritti dei soggetti deboli possano trovare tutela a fronte del maggior potere di quei soggetti che comunque sono in grado di trovare soddisfazione ai loro interessi secondo le leggi del mercato assoluto, del darwinismo sociale imperante e della privatizzazione a tutto campo e a tutti i costi che costituisce oggi una tendenza culturale dominante.

E in effetti la mozione finale di quel Congresso ha dedicato una parte anche a questi disegni di legge manifestando forti perplessità in ordine alla esclusione della elaborazione della cultura minorile nella progettata riforma e preoccupazione per la prospettiva di scindere ed affidare a organi distinti il settore civile e quello penale riducendo quest'ultimo a profili meramente punitivi ed impropri.

Ed invero se indipendenza ed autonomia della magistratura devono essere difese in quanto garanzia di effettività della tutela dei diritti di tutti i soggetti, con particolare attenzione a quelli che altra tutela non possono avere, e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, è necessario ricordare che anche i minori sono dei cittadini, e dei titolari di diritti sempre più riconosciuti e sottolineati dalle convenzioni internazionali, con la peculiarità costituita dal fatto che si tratta di diritti che per motivi naturali devono trovare la loro prima estrinsecazione e possibilità di realizzazione e sviluppo nell'ambito delle relazioni familiari, e con l'ulteriore caratteristica che tali soggetti non solo non sono in grado da soli di azionare tali diritti ma per di più di non ne sono neppure consapevoli.

E allora bisogna riconoscere che è difficile immaginare un soggetto più debole e privo di garanzie del minore che subisce violenze, lesioni o grave incuria o condotte abbandoni che nell'ambiente in cui, soprattutto quando è molto piccolo, si svolge la maggior parte della sua esistenza, e ad opera di quei soggetti, i genitori o gli altri congiunti conviventi, da cui egli dipende in maniera totale materialmente ed affettivamente.

Si tratta ovviamente della patologia della famiglia, in quanto normalmente i genitori si occupano con affetto e competenza quanto meno sufficiente dell'accudimento e dell'educazione della prole, ma tale patologia esiste, comporta la violazione di diritti e la giurisdizione minorile deve pertanto poter conservare un ruolo forte, che significa adeguato ai fini che le sono propri, e qualificato dalla sua specializzazione, per dare risposta a tale esigenza di riaffermazione e di tutela dei diritti.

Non concordo pertanto con quelle concezioni, che si vanno diffondendo, secondo le quali la protezione del minore andrebbe tenuta separata dalla giurisdizione minorile, la quale dovrebbe essere destinata alla mera risoluzione dei conflitti aventi ad oggetto dei minori, perché ciò significa proprio negare ai minori la qualità di titolari di diritti.

Degiurisdizionalizzare la tutela del minore nei confronti delle figure parentali comporterebbe a mio avviso indebolirlo come soggetto di diritti.

Egli va viceversa tutelato proprio sul piano dell'intervento giurisdizionale, e non meramente amministrativo e assistenziale, adeguando peraltro il procedimento civile

camerale, nelle cui forme si svolgono i procedimenti di intervento sulla potestà con l'introduzione di elementi aggiuntivi e correttivi sul piano procedurale, tali da adeguare tale procedimento all'art.111 Cost. oggi novellato ma anche alle norme già preesistenti nella nostra Carta fondamentale, per cui a tale adeguamento si sarebbe dovuto e potuto mettere mano da tempo.

Va detto che la riforma procedurale del rito che si svolge davanti al T.M. in sede civile forse non basta, poiché si avverte diffusamente, ancora una volta non da oggi, anche la necessità di un riordino e di una razionalizzazione delle competenze in materia di minori, oggi eccessivamente frammentate fra diversi organi giudiziari.

C'è però da chiedersi a questo proposito a quale criterio razionale corrisponda l'idea di scorporare le funzioni civili del T.M. da quelle penali, lasciando sopravvivere il T.M. solo per queste ultime.

In realtà, attraverso il doppio meccanismo, emergente dai due disegni di legge governativi, della separazione della competenza penale del T.M. da quella civile e dell'inasprimento del trattamento penale del minore autore di reati, si farebbe passare una portentosa opera di restaurazione, prescindendo da tutta quella elaborazione della cultura minorilistica che si è formata nei decenni e ritornando semplicemente indietro di tanti, troppi anni ed anzi decenni, ad una concezione del T.M. investito del solo compito di punire i discoli, i piccoli mostri che ci fanno paura perché così giovani sono già così delinquenti, come se una società di adulti matura e responsabile potesse ritenere legittimamente di avere solo il diritto di difendere se stessa da questi ragazzi devianti, magari chiudendoli in carcere insieme agli adulti, buttando via la chiave e non pensandoci più, anziché il dovere di assumersi le proprie responsabilità e di capire da dove nasce tutto ciò, come se questi ragazzi nella stragrande maggioranza dei casi non fossero il frutto della mancanza assoluta di riferimenti affettivi ed educativi cui non si è sopperito, e di questo è proprio e più che mai la collettività che deve farsene carico se la solidarietà sociale è ancora espressione dotata di un senso percepibile ai più, oppure dell'aver assorbito dagli adulti di riferimento modelli culturali superficiali e carenti sul piano dei valori quando non addirittura apertamente antisociali.

Che pericolosa illusione, che operazione rozza sul piano culturale e demagogica sul piano politico sarebbe coltivare e perseguire la sola repressione penale del minore che delinque a prescindere dal contesto, senza fra l'altro nessun beneficio sul piano economico o della razionalizzazione del lavoro posto che il mantenimento del T.M. con funzioni penali comporta in ogni caso la necessità di un certo organico minimo, per non incorrere nelle incompatibilità previste dal c.p.p., contemporaneamente ad un significativo aumento degli organici dei T.O.

Ed ecco allora che il discorso torna a saldarsi con quanto si è detto dianzi in ordine alla necessità di mantenere il riconoscimento di un ruolo forte alla giurisdizione minorile anche in ambito civile per quanto riguarda gli interventi sulla potestà genitoriale; ne consegue la non scindibilità delle funzioni civili e penali in tema di minori, poiché solo la unitarietà della giurisdizione può consentire di cogliere adeguatamente i nessi, le interrelazioni fra disagi/carenze familiari e devianza adolescenziale.

Perché la giurisdizione minorile sia forte, e con ciò intendo, lo ribadisco, adeguata, deve essere specializzata, e quindi in composizione mista, e dotata di competenza esclusiva sì da potersi e doversi dedicare con tutte le energie a questi delicati temi.

La soppressione della magistratura onoraria o anche solo una eccessiva mortificazione del suo ruolo nella giurisdizione minorile va invece nel senso contrario alla specializzazione, come dimostra ad esempio il fatto che non viene messa in discussione la presenza dei G.G.O.O. nella magistratura di Sorveglianza che pure è giudice specializzato come il T.M..

E' proprio grazie all'integrazione ed interazione dei saperi e delle culture, la cultura

della giurisdizione e quella psicopedagogia, che si è sviluppato in questi decenni un patrimonio di sensibilità e capacità idoneo a meglio percepire il disagio e i bisogni del minore e offrirgli le necessarie risposte.

La presenza degli esperti sprona il giudice a cercare di capire di più e meglio le dinamiche psico-sociali e socio-familiari in cui si collocano le vicende dei minori di cui sono chiamati ad occuparsi.

E se per quanto riguarda le ipotesi di conflitto aventi ad oggetto l'affidamento dei figli a seguito del venir meno della famiglia di fatto vi sono argomenti atti a sostenere che il ruolo dei G.G.O.O possa essere adeguatamente sostituito da CTU così come ora avviene nei Tribunali civili sia nelle separazioni che nei divorzi, occorre anche dire, a prescindere dalla questione del prevedibile ulteriore allungamento dei tempi, e dei costi, problema quest'ultimo non indifferente ove si pensi alla tipologia socioeconomica delle persone che prevalentemente viene alla attenzione del T.M., che quanto meno nelle situazioni in cui si deve valutare se la condotta di un genitore sia pregiudizievole per il figlio, e se ed in quale misura tale situazione possa cambiare o possa trovare riparazione, la CTU per lo più non basta perchè cristallizza, fotografa la situazione del minore in un certo momento ma non può seguirne l'evoluzione.

La presenza dei G.G.O.O. comunque è particolarmente importante nella fase decisionale in relazione alle molteplici fattispecie sulle quali il T.M. è chiamato a pronunciarsi; si pensi ad esempio a quando si tratta di valutare se un minore versa oggettivamente in stato di abbandono, oppure se una coppia è idonea ad adottare un bambino.

Non si può quindi evitare di pensare che il tipo di riforma concepito dal governo, nella misura in cui è totalmente privo di incidenza sugli aspetti procedurali civili che dovrebbero invece costituire la priorità, non ha tratto origine in realtà dal malfunzionamento del T.M. e quindi dal bisogno di migliorarne il servizio - necessità assolutamente presente e innegabile - ma semmai dal fastidio rappresentato dal suo stesso funzionamento, dalle capacità di intervento messe a punto in favore dei minori e quindi avvertite come minacciose da un mondo di adulti che non disinteressatamente tende a confondere la privatezza delle relazioni affettive con l'arbitrio possessorio che si vuole spesso far discendere dal rapporto di filiazione, con la conseguente intolleranza per ogni intervento sul tessuto familiare, percepito come insopportabilmente invasivo. E' accaduto in questi ultimi decenni che l'affinamento degli strumenti conoscitivi e valutativi degli operatori che lavorano in ambito minorile abbia consentito sempre di più, partendo dalla lettura dei segnali di disagio dei bambini e degli adolescenti, lo svelamento di un quadro di patologia familiare costituito da realtà desolanti quando non spaventose, fino a veri e propri delitti, che si consumano all'interno delle mura domestiche in danno dei minori.

Si tratta di fenomeni quantitativamente di proporzioni perfino difficilmente credibili per chi non sia addetto ai lavori, e qualitativamente così gravi e in grado di indurre una tale angoscia che le stesse persone per bene cercano di difendersene con la negazione che tutto ciò possa essere vero; in questo svolgono un ruolo micidiale i mezzi di comunicazione di massa che accolgono e amplificano, ovviamente, solo le voci degli adulti, perché i bambini non hanno voce pubblica.

E molto vivace il dibattito sulla necessità di rendere più efficiente la giustizia, ma per quanto riguarda la giurisdizione il concetto di efficienza pur non dovendo affatto escludere la produttività, che significa rapidità delle risposte in quanto prima irrinunciabile garanzia, si deve fondare soprattutto sulla effettività ed efficacia di tali risposte rispetto alla finalità di ripristino della legalità violata e dei diritti negati o conculcati.

I Tribunali per i minorenni si sono impegnati e si impegnano ad essere efficienti in questo senso, e si può dire oggi a vari mesi di distanza dal varo dei due disegni di legge

Castelli, che nella società civile e politica vi siano ampi strati che ne sono consapevoli e contrappongono a tali disegni altre idee ed altre proposte; lo stesso Governo, a quanto pare, sta cominciando a prendere atto che certe sue posizioni vanno almeno in parte rivedute o quanto meno un po' più ponderate.

Per sommi capi, ritengo che il punto di equilibrio da cercare oggi fra esigenze di tutela del minore, esigenze di tutela della collettività ed esigenze di garanzia processuale degli adulti coinvolti nei procedimenti civili si possa individuare nei seguenti punti.

Mantenimento della unitarietà della giurisdizione minorile, civile e penale, pur con la previsione di un riordino delle competenze mediante unificazione dinnanzi ad un unico giudice di tutte le competenze in materia di minori e di famiglia, ora irragionevolmente frammentate, ed una maggiore diffusione sul territorio onde tendere a realizzare una "giurisdizione di prossimità". E qui le soluzioni ipotizzabili sono diverse e richiedono molta ponderazione.

Specializzazione del giudice della famiglia e dei minori, in quanto organo dotato di autonomia organizzativa e di competenza esclusiva nonché di composizione mista garantita dalla presenza della componente onoraria costituita dai c.d. esperti, pur potendosi prevedere la possibilità che il giudice operi in talune materie in composizione monocratica, e quindi solo togata, oppure anche in composizione collegiale solo togata come per esempio nelle questioni di stato, purchè sia garantita la componente onoraria quanto meno nei procedimenti civili con riferimento ai giudizi di adottabilità e a quelli che comportano decisioni sulla potestà genitoriale e sull'affidamento.

Nel settore civile priorità assoluta alla introduzione di una specifica procedura da applicare a tutti i casi in viene in rilievo l'interesse di un minore, con predeterminazione di quelle forme legali di cui attualmente il procedimento camerale è privo (previsione di regole per il contraddittorio, della difesa delle parti - disciplina attualmente congelata ma comunque troppo generica - garanzia di difesa anche del minore, eventualmente in contrapposizione con l'interesse di uno o di entrambi i genitori, con il tema molto delicato della competenza a nominargli il difensore); in sintesi un modello camerale garantito come punto di equilibrio fra le diverse esigenze di tutela dell'interesse del minore e delle posizioni soggettive degli adulti, perchè il procedimento camerale resta il più idoneo funzionalmente a tutelare posizioni soggettive indisponibili, con la previsione quindi anche di poteri istruttori officiosi del giudice e di assunzione di prove atipiche quali le informazioni acquisite dai Servizi sociali territoriali, al cui prezioso contributo il processo minorile non può rinunciare, e dalla P.G., ma con l'esclusione della iniziativa officiosa del giudice la cui terzietà dovrebbe essere accentuata attribuendo l'iniziativa del processo solo ad un P.M. a sua volta specializzato, potenziato e destinatario esclusivo delle segnalazioni delle situazioni di disagio dei minori oltre che di abbandono, ed alle parti private, mediante ricorso di cui si potrebbe prevedere l'obbligo di informare tempestivamente le altre parti.

Ancora, sarebbero da prevedere l'oralità della trattazione e il diritto delle parti a partecipare alla attività istruttoria disposta dal Tribunale con introduzione di particolari accorgimenti quando si tratta di ascoltare il minore, adempimento questo che si rende sempre più necessario alla luce delle convenzioni internazionali, e la revisione dell'art. 403 c.c., senza abolirlo ma prevedendo dei termini ristretti per la comunicazione al P.M. e diritto immediato dei genitori alla informazione dell'avvenuto allontanamento.

In definitiva, va ribadito che la priorità, urgente da tempo, è quella di fornire all'attuale giudice minorile un nuovo modello processuale civile, non quella di attuare modifiche ordinamentali alla cieca adatte solo a distruggere in breve ciò che costituisce un valido patrimonio di esperienze professionali costituito nel tempo

Nel settore penale esclusione dell'abbassamento della soglia di imputabilità ed una disciplina più specifica della messa alla prova senza esclusione di tipologie di reato

quanto alla applicabilità del beneficio ma con una revisione quanto alla durata della sospensione del processo; si avverte il bisogno che il legislatore lavori di fantasia socioeducativa e pedagogica onde giungere alla previsione di misure alternative alla detenzione in espiazione della pena, misure a contenuto educativo e di utilità sociale; il trattamento penitenziario, infine, deve continuare a svolgersi in istituzioni separate dalle carceri per gli adulti.

Il disegno governativo prefigura invece un modello di processo penale pressoché esclusivamente punitivo/retributivo, una regresso rispetto alla filosofia posta alla base della riforma del processo penale minorile di cui al D.P.R. 448/88, quasi che il reato del minore sia un guaio che deve riguardare solo lui e dimenticando quante volte sia anche una disperata richiesta di aiuto da parte di chi non ha altro mezzo per chiederlo.

Una società, una *polis* che si immagina di affrontare e risolvere il problema della devianza adolescenziale arroccandosi a difesa di sé stessa contro il minore e prescindendo dal contesto del mondo adulto in cui egli è inserito, mentre si preoccupa di tutelare sempre di più gli adulti già potenti, è una società che di violenza e trasgressione anche da parte dei ragazzini ne produrrà sempre di più perché è di per sé diseducativa in quanto alimenta la sfiducia nelle istituzioni, ma anche nel senso di giustizia ed equità che dovrebbe muovere l'agire degli adulti, ed altera lo stesso senso etico delle relazioni umane e sociali.

3. Dott. Maria Agnese Cheli *(Responsabile servizi sociali del Distretto Pianura Est Asl Bologna Nord)*

L'esperienza maturata nel complesso e delicato ambito della tutela all'infanzia nel servizio sociale, mi suggerisce la necessità di partire ad alcuni presupposti di fondo:

- 1- Innanzi tutto tutelare un bambino significa aiutare i suoi genitori in difficoltà
- 2- La tutela del bambino è un compito sociale collettivo. Il fallimento della relazione di cura s'innescia proprio nelle maglie sconnesse della rete sociale protettiva rivolta alla famiglia
- 3- Gli interventi di tutela necessitano, prioritariamente, di un approccio interdisciplinare, multiprofessionale, all'interno del quale i diversi saperi devono poter trovare un punto d'incontro e di confronto, per costruire una mappa in grado di rappresentare, e quindi di rispettare la complessa e unica realtà familiare di quel bambino e dei suoi genitori.
- 4- Il nodo cruciale è quindi relativo al come dialogano tra loro i vari attori sociali e istituzionali (scuola, famiglia, magistratura, servizi, enti locali, comunità)
- 5- Infine, la necessità di aumentare le competenze, le risorse professionali e conoscitive di chi è impegnato in tale ambito. La coperta è corta e stretta, il problema è che se la tiri da una parte. Ad esempio da quella del bambino, rischia di scoprirsi l'altra.....e può essere la famiglia.

Magistratura minorile e servizi sociali sono sulla stessa barca, al centro di polemiche e critiche evidenti (la *res publica* lo è). Basta leggere i quotidiani. Alcune critiche mi paiono assolutamente gratuite, altre non certo prive di fondamento, anche se mi viene automatico il pensiero che, in fondo, non è difficile sparare sulla croce rossa, soprattutto da una posizione poco compromettente dal punto di vista della pubblica visibilità.

Un merito va certamente riconosciuto al nostro guardasigilli: i suoi progetti di riforma della giustizia minorile animano un dibattito che è necessario affrontare. Il nodo è come lo si affronta.

Dal mio punto di vista, tali progetti sono assolutamente inopportuni, poiché proposti in un momento particolarmente delicato e foriero d'importanti occasioni di cambiamento per la materia sociale. Mi riferisco alla Legge 285 "disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e alla Legge quadro sul sistema integrato dei servizi sociali: la 328.

Leggi che, a mio avviso, possono costituire l'occasione per compiere, finalmente, un salto di livello logico nelle modalità di pensare e organizzare i servizi sociali, poiché vincolano metodologicamente al confronto, alla messa in rete di risorse, di servizi e interventi.

La novità consiste nel fatto che una corretta interpretazione di queste leggi può finalmente favorire quella necessaria integrazione dei diversi saperi, quella che io chiamo "specializzazione collettiva", in cui le conoscenze, i saperi non sono frutto di un "rapporto occasionale" o "personale", bensì di una conoscenza della cultura sociale calcata nella realtà delle storie familiari, dei loro mutamenti sociali, delle loro particolarità. Finalmente, un quadro legislativo che parla esplicitamente di promozione dell'agio nel tessuto sociale e quindi di responsabilità collettiva nella tutela del minore d'età. Che parla del benessere delle future generazioni e quindi di comune progettualità nella messa in rete di risorse e servizi. Quindi non solo responsabilità della famiglia, ma sviluppo della responsabilità collettiva nel sostegno ad essa.

In che direzione ci vuole condurre la proposta di riforma Castelli?

Essa riflette, a mio parere, due bisogni molto sentiti: il bisogno di aumentare il controllo sociale (deformato dai mass-media, più che supportato da dati scientifici e numerici attendibili) e quello relativo alla necessità di superare l'attuale parcellizzazione delle competenze giudiziarie.

Bisogni, ahimè, che non sono esclusivo appannaggio della magistratura, Penso ai servizi sociosanitari e alla loro attuale organizzazione, spesso schierata, anche emotivamente, dalla parte dei bambini o da quella dei loro genitori.

Frequentemente i vari membri di un nucleo familiare sono seguiti individualmente o in coppia da vari professionisti, ciascuno dei quali prosegue un proprio obiettivo di cura. A volte nutro l'atroce dubbio che ciò che come tecnici definiamo "multiproblematicità" non sia altro che il prodotto delle nostre caratteristiche organizzative, derivanti dalla difficoltà di inserire in un'unica e coerente cornice progettuale quel particolare funzionamento familiare e trasmetterlo all'autorità giudiziaria competente, piuttosto che una caratteristica intrinseca a quella famiglia in evidente difficoltà.

L'altra nota dolente è il controllo sociale: come viene esercitato dai servizi preposti? Che significato viene attribuito a tale funzione? E' condiviso tale significato dentro e fuori il servizio sociale?

Tradizionalmente, il servizio sociale è considerato un settore d'aiuto alla persona, strettamente legato ad interventi di tipo assistenziale, deputato alla presa in carico di quelle situazioni in cui è coinvolta, o da coinvolgere, l'autorità giudiziaria.

La questione è spinosa: l'assistente sociale si trova spesso di fronte a difficili condizioni professionali determinate da radicate convinzioni, prima fra tutte, l'idea che le questioni giudiziarie possano inquinare la relazione d'aiuto. E' spinosa in quanto rischia di prefigurarsi come profezia che si autoavvera: siccome non hai risposto ai tentativi di aiuto, non rimane altro che la segnalazione all'autorità giudiziaria. Quale spazio rimane, allora, nella mente dell'operatore per la recuperabilità? Quale per il magistrato?

Io penso sia pericoloso segnalare alla magistratura una condizione di pregiudizio familiare, quando l'operatore non intravede più alcuna possibilità di recupero nella relazione d'aiuto. Poiché l'intervento rischia di assumere una valenza solo punitiva.

E' pericoloso separare l'aiuto dal controllo, il recupero e il sostegno dalla sanzione e punizione: le persone non crescono, non cambiano, non si evolvono solo con lo strumento del controllo.

Questa è la logica che ravviso nella proposta di riforma Castelli, quella di "sposare" una logica squisitamente punitiva, sottostante a separare, appunto ciò che dovremmo sforzarci di tenere unito. La sfida a cui siamo chiamati è proprio quella di trovare modi adeguati a coniugare l'aiuto al necessario controllo sociale.

Le istituzioni deputate alla tutela dell'infanzia devono poter emergere dalla loro autoreferenzialità, per individuare moduli organizzativi flessibili, in grado di leggere il repentino modificarsi della realtà sociale.

Mettere al centro dell'intervento la relazione d'aiuto al bambino, significa pensare innanzi tutto di restituirgli dei genitori "sufficientemente buoni", pensare che i tempi del bambino e della sua famiglia non sono uguali a quelli che emergono da iter prolungati e farraginosi, significa che l'assistente sociale e il magistrato devono poter contare su supporti specialistici.

Entrambi devono sapere che quando un bambino perde i suoi legami affettivi con le principali figure di accudimento, subisce un danno psichico irreparabile, che influenzerà le sue future capacità di costruire legami affettivi.....i bambini, lo sappiamo tutti, non nascono sotto i cavoli.....

Ciò che eticamente e moralmente non può essere sottovalutato, è considerare il rischio che un allontanamento possa costituire di per sé la risposta ad un caso molto problematico di cui i servizi non riescono a farsi carico.

L'allontanamento, necessario quando il terreno nutritivo è tossico per il bambino, deve contenere l'obiettivo della responsabilizzazione della famiglia, oltre che un valore sanzionatorio, così come ogni necessaria azione detentiva dovrebbe contenere progetti di reinserimento sociale.

Ogni punizione nell'ambito di una personalità in formazione (ma non solo, quando smettiamo di crescere anche noi adulti?) dovrebbe porsi l'obiettivo della responsabilizzazione.

Concedetemi, a ta proposito un'ultima, breve riflessione, pensando la carcere per adulti rivolto agli adolescenti che commettono gravi crimini. Ma cosa pensa il ministro castelli, che il carcere sia riparativo di per sé? Pensa che il diciottenne non subirà un vero e proprio training di specializzazione nella materia del crimine, che non rischierà di subire le stesse violenze agite e/o magari subite durante l'infanzia? Che l'apprendimento per imitazione cessi di funzionare al raggiungimento della maggiore età?

Vi ringrazio per l'attenzione.

4. Dott. Giovanni Battista Camerini *(Neuropsichiatra infantile, psichiatra e consulente del Tribunale)*

Io sono un clinico che si trova spesso nella condizione di esprimere valutazioni spendibili anche in un contesto giudiziario. E questa posizione - per alcuni aspetti fortunata, perché mi ha dato molto sul piano professionale - è difficile perché si confronta con un problema fondamentale (che è stato toccato molto opportunamente dalla Dott.ssa Cheli): il problema della condivisione dei saperi.

La condivisione dei saperi tra il registro giudiziario e l'aspetto clinico obbliga tutti noi ad uno sforzo continuo, che ci confronta anche con un problema che occorre tenere presente: che il sapere psichiatrico o psicologico non è un sapere "ingessato", è un sapere in evoluzione. La psichiatria infantile, la psicologia clinica, come tutte le discipline scientifiche, sono sottoposte ad un processo continuo di aggiornamento e di crescita.

Ci sono due paradigmi scientifici, che sono affermati nel nostro campo, e che sono molto importanti anche per i riflessi che hanno anche su questa necessità di articolare il sapere scientifico con i provvedimenti e le procedure di tipo giudiziario. Per esempio, mi riferisco alla medicina *evidence based*, che è un paradigma oggi affermato e condiviso quasi da tutti, che si riassume nel famoso paradigma di Cochrane: "ogni intervento terapeutico è da considerarsi inefficace a meno che non se ne sia dimostrata l'efficacia". In pratica, è considerato valido – secondo l'*evidence based medicine* – tutto quello che è dimostrato valido dalla ricerca, anche – attenzione! – per quanto riguarda gli interventi e le decisioni inerenti la sfera psico-sociale. E' difficile trovare dei caratteri di "evidenza" a livello psico-sociale, ma è una ricerca verso la quale in qualche modo tutti noi dobbiamo indirizzarci.

Un altro paradigma fondamentale è la psicopatologia dello sviluppo, che ci ha insegnato molte cose. Fra queste, ci ha dimostrato che non esiste un bambino senza l'ambiente che lo circonda. E ci ha insegnato, soprattutto, che non esistono rapporti causa-effetto lineari. Non esiste un modello lineare che, a partire da "quella" configurazione familiare, da "quell" assetto sociale, da "quel" nucleo, produce "quelle" conseguenze, "quegli" esiti di carattere clinico. I modelli interpretativi, anche a livello psico-sociale, devono essere modelli interpretativi multifattoriali complessi, senza logiche lineari causa-effetto che sono pericolosissime. Vediamo, per esempio per l'abuso, a quali conseguenze drammatiche ci portano alcuni modelli di riferimento lineari causa-effetto, indirizzati a ricostruire il fatto-evento a partire da un elemento clinico assunto come "indicatore".

Quali sono le linee guida di quello che si connota come l'intervento pubblico nella

famiglia? L'intervento pubblico nella famiglia si pone tra il sostegno e il controllo. Ed è questo il "20%" in cui non mi trovo d'accordo con la dott.ssa Cheli. La legislazione sociale degli anni Ottanta ha prodotto tutta una serie di articoli di legge che, in qualche modo, indicano e qualificano interventi di prevenzione nelle situazioni "a rischio" dei soggetti deboli. Questo ovviamente produce la necessità che si individuino sul territorio dei "sensori" che, in qualche modo, possano corroborare questi interventi di prevenzione. E questo produce una doppia valenza degli interventi da parte dei Servizi Sociali, che sono a cavallo, per l'appunto, tra il sostegno e il controllo. La doppia valenza non è da esaltare, né da demonizzare: pone, comunque, dei problemi importanti che cerco di sintetizzare.

Sono state citate tutte le diverse Carte che sono state pubblicate, relative ai diritti del bambino. Sicuramente negli ultimi vent'anni è avvenuta un'importante trasformazione, sancita dalla Convenzione di New York del novembre 1989. Il bambino cessa di essere oggetto di diritti e comincia ad essere soggetto di diritti. Alla Convenzione di New York aggiungiamo la Convenzione sui diritti del fanciullo di Strasburgo del 1981, rivista nel 1996. Lo stesso articolo 30 della Costituzione parlava "diritto" alla paternità e alla maternità, ma sottolineava anche i doveri che sono connessi a questi diritti.

Come fare rispettare i diritti del bambino? Ci sono, evidentemente, nei procedimenti giudiziari minorili, diversi snodi, diverse articolazioni con tutta quella serie di saperi e di interventi che attengono alla cultura psicologica, alla cultura sociale. Qual è il ruolo del Servizio Sociale e della cultura psicologica (che ovviamente fa parte del Servizio Sociale) in questi procedimenti giudiziari? Ci sono tre situazioni fondamentali. Una prima situazione è quella legata alla legge 184 del 1983: il minore "temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo". In queste situazioni, si provvede normalmente ad un affidamento temporaneo, col consenso dei genitori e - dice l'articolo 4 - "sentito il minore". Poi, sarà il Giudice Tutelare a rendere esecutivo questo provvedimento. In questo ambito di situazioni è, in qualche modo, contemplato il consenso da parte delle persone implicate, compreso il minore.

Seconda situazione - siamo all'aspetto estremo -, lo "stato di potenziale abbandono" (sempre legge 184 del 1983, gli articoli che vanno dall'8 al 22). In questo caso, si configura la procedura d'ufficio di adottabilità e questo è, in un certo senso, quello che è stato definito il "modello forte" dell'intervento giudiziario, perché sussiste la possibilità che, da parte della Autorità Giudiziaria e dei Servizi Sociali, vengano impartite quelle che la legge definisce le "prescrizioni idonee", con accertamenti che vengono effettuati o dal Giudice Tutelare o dai Servizi Sociali (più spesso da questi ultimi che sono, ovviamente, più a contatto con la situazione in questione). E' evidente il carattere "trattamentale" delle prescrizioni in oggetto. Le garanzie cosiddette "giurisprudenziali" intervengono dopo l'eventuale decreto di adottabilità. C'è un Giudice Minorile, il dott. Gustavo Sergio, che ha definito queste situazioni: "trattamenti coatti". E' chiaro, credo, il carattere terapeutico-trattamentale di queste prescrizioni.

La terza situazione è quella più frequente e interessante, dal nostro punto di vista. Si riferisce agli articoli 330 e 336 del codice civile, quando si configuri una "condotta pregiudizievole" per il minore, quando esiste una violazione dei doveri parentali. In questo tipo di situazione si apre un problema fondamentale. La scienza, da Galileo in poi, senza citare Popper, ci dice che i progressi si ottengono attraverso il confronto e la verifica delle ipotesi. E' attraverso il confronto, a volte forte e importante, fra ipotesi diverse che ci si può avvicinare alla verità scientifica e - se vogliamo, su un altro versante - alla verità processuale; non ovviamente alla verità assoluta che attiene ad altre categorie. Il problema di queste situazioni intermedie (condotta pregiudizievole per il minore e violazione dei doveri parentali) pone, a volte in maniera molto concreta, il

problema relativo alla terzietà del Giudice.

Negli interventi urgenti di protezione relativi al minore, quindi in un certo senso di auto-attivazione del Tribunale per i minorenni, avviene spesso che il Giudice finisca per decidere attingendo dalle stesse informazioni del Servizio Sociale in base alle quali è stato emesso il provvedimento reclamato. Il Giudice si trova così spesso in una difficile situazione, per quanto riguarda la terzietà.

Qui si inserisce la disciplina dei rapporti con i genitori, nei confronti dei quali, per esempio, è stato emesso un provvedimento di allontanamento del bambino dall'ambiente familiare: pensiamo, per esempio, alla disciplina degli incontri protetti. Gli incontri protetti vengono effettuati, molte volte, senza una sufficiente riflessione, in termini clinici, sulle modalità dell'incontro. Gli incontri protetti sono un elemento fondamentale che deve affiancarsi a questi provvedimenti, ma ogni quanto tempo vengono fatti? Con quali modalità attuative? A volte, gli incontri protetti si risolvono in un incontro imbarazzato tra i genitori e il bambino, sotto la presenza "occhiuta" di un operatore sociale; mentre sarebbe più opportuno che questi incontri si declinassero attraverso un "fare" insieme, un "progettare" insieme, un "agire" insieme. Dovrebbe esser offerta, sia ai genitori, sia al bambino, la possibilità di elaborazione di quello che è successo. Tutto questo molto spesso non viene fatto o non viene fatto in maniera acconcia.

I tempi della giustizia, a volte, non si conciliano con i tempi dello sviluppo della psicologia del bambino. Ci sono, a volte, provvedimenti provvisori che si prolungano per anni, anche perché la giustizia deve avere il suo corso e per l'articolazione, che spesso non avviene, tra l'azione del Tribunale minorile e quella del Tribunale ordinario. Nel frattempo i bambini crescono e le conseguenze che essi possono subire male si conciliano con i tempi di tutti questi procedimenti. E' stato adoperato recentemente, da ricercatori dell'Università della Sapienza di Roma, il termine "abuso istituzionale", che si verifica quando non si perviene ad un'articolazione corretta dei tempi dei vari procedimenti giudiziari con i tempi psicologici di sviluppo e di crescita del bambino. E' interessante un lavoro pubblicato da Bausermann e Rind (ricercatori dell'Università di Michigan) nel *Psychological Bulletin* del 1998, i quali hanno svolto una meta-analisi della letteratura sugli esiti clinici delle situazioni di abuso fisico o sessuale. L'esito di questa ricerca è che sono molto più frequenti gli esiti clinici legati a cambiamenti ambientali attorno al bambino, rispetto agli esiti clinici legati all'esperienza in sé di abuso. Sono dati sui quali credo sia necessaria una riflessione comune.

L'azione dei Servizi pubblici che sovrintendono alla tutela del bambino è un'azione sia sanitaria, sia di sicurezza pubblica. Anche i comportamenti maltrattanti hanno questa doppia declinazione: l'articolo 32 della Costituzione lega questi comportamenti a manifestazioni patologiche o patogene; l'articolo 13, invece, li identifica come condotte criminose. Se è vera questa doppia valenza, è anche vero che la funzione di controllo e la funzione di sostegno non possono restare così saldamente unite. Non è possibile chiedere a una famiglia di prestarsi a quelle cure, a quel sostegno di cui la dott.ssa Cheli ha sottolineato l'interesse primario, quando si profila sullo sfondo un discorso sanzionatorio. Il modo con cui risolvere questa doppia valenza è ancora tutto da approfondire e da studiare, ma la contemporaneità delle due funzioni, identificate negli stessi operatori e nello stesso Servizio, è gravido di conseguenze molto negative, che tutti i giorni finiamo per constatare.

Un penultimo aspetto riguarda la autodeterminazione del bambino. Chi rappresenta il bambino in molti procedimenti giudiziari, a volte molto invasivi? Pensiamo, per

esempio, alle cosiddette “validazioni” nelle situazioni di sospetto abuso o maltrattamento, che spesso possono risultare gravemente pregiudizievoli, se mal condotte, per la salute psichica del bambino. Chi rappresenta il bambino? Può egli sottrarsi a tutta questa serie di accertamenti che, a volte, possono coinvolgerlo (soprattutto quando i genitori sono fuori dal poter esercitare questa funzione, per l'evidente presenza di un conflitto d'interessi, allorché essi siano oggetto di un'indagine giudiziaria)?

E' stata proposta tante volte la figura del Garante per l'Infanzia, l'*ombudsperson*, che è nata in Norvegia ed esiste in tutti i paesi scandinavi, in Belgio e in Olanda. Il Garante per l'Infanzia rappresenterebbe l'interfaccia tra i giudici minorili e i Servizi Sociali, consentendo al Giudice di riappropriarsi di questa terzietà. Dovrebbe fungere da coordinatore di un ideale tavolo, attorno al quale si siedono tutte le agenzie che sovrintendono alla tutela del minore. Questo nei procedimenti civili. In questo tipo di procedimenti, la cultura psicologica dovrebbe entrare rispettando quel diritto al contraddittorio attraverso il quale ci si può avvicinare a quella che ho chiamato la “verità scientifica”. Non so se la riforma proposta dal ministro Castelli lo garantisca efficacemente, ma credo che il diritto al contraddittorio vada garantito in ogni fase dei procedimenti civili, anche e soprattutto riguardanti i minori.

Il prof. Guaraldi, ordinario di Psichiatria all'Università di Modena, che alcuni di voi conoscono, ha pubblicato, tempo fa, un interessante lavoro che conclude che specialisti, medici e psicologi possono dare al Giudice un contributo positivo quando si verificano talune condizioni: 1) quando sono in grado di stabilire con il loro “paziente inviato dalle agenzie sociali un rapporto che abbia una finalità e un significato comprensibile a priori e ben definibile – e questo si riallaccia al discorso fatto sugli interventi di sostegno e interventi di controllo –; 2) quando è possibile individuare con chiarezza la natura del quesito che viene loro posto; 3) quando il quesito che viene posto è pertinente con la cultura psicologica e psichiatrica; 4) quando gli specialisti sanno essere trasparenti nell'indicare il tipo di cultura alla quale fanno riferimento – è opportuno che lo specialista specifichi il modello culturale e teorico cui fa riferimento, non ispirandosi, nelle relazioni che vengono redatte, a criteri “impressionistici” –; 5) quando gli specialisti sono consapevoli e sanno dichiarare il grado di validità scientifica del loro rapporto e rifiutano l'assunto tacito per cui qualunque cosa esca dalla loro penna sia per definizione scientifico – questo si riallaccia al discorso dei criteri di “evidenza” scientifica che dovrebbero sostenere e suffragare questo tipo di relazioni che poi finiscono sul tavolo dei giudici –.

Per quanto riguarda il sapere psicologico e psichiatrico a livello penale (secondo aspetto della riforma della giustizia minorile), credo che il discorso non sia quello del carattere deterrente che determinate punizioni hanno o non hanno, perché tutti sanno che, aumentando le pene, non diminuisce il rischio di commissione di reati (questo lo si sa per la pena di morte e a maggior ragione per le pene riguardanti i minori). Il problema è più ampio e chiama in causa quello che, in un bellissimo suo libro, il prof. De Leo chiama la “psicologia della responsabilità”, il principio di responsabilità. Il problema è responsabilizzare i ragazzi devianti, i ragazzi che commettono reati. Probabilmente, non è l'allungamento della pena carceraria che ci aiuta in questa prospettiva. Il problema non è nemmeno l'istituzione della messa alla prova massivamente applicata. Non è dare un “po' più di psicologo” a questi ragazzi. Leggevo che Erika (per citare un caso a tutti noi noto) viene vista dallo psicologo una volta alla settimana, ma non è questo il modo con cui saldare la cultura psicologica al principio di responsabilità. Il problema è quello di inserire nello stesso processo di punizione e di espiatione una dimensione psicologica, che tenga presente quei particolari “fattori di rischio” di cui parlavo prima. I minorenni

delinquenti non spuntano come funghi sotto gli alberi. Di solito, l'atto criminoso rappresenta un risultato finale di una lunga storia personale, costellata di fattori di rischio e di fattori protettivi. Quando i fattori di rischio prevalgono sui fattori protettivi avviene questo "precipitato" che può determinare la condotta criminosa: l'"acting-out", il meccanismo di scompenso.

Non dico che tutti i soggetti che delinquono sono di pertinenza psicopatologica, ma sono soggetti in cui una qualche forma di psicopatologia è, spesso, molto frequente ed è una forma di psicopatologia che, altrettanto spesso, ha dato segnali indicatori in precedenza. Indicatori sotto forma di ritardo nello sviluppo, di atipie dello sviluppo, di manifestazioni di problemi nel controllo degli impulsi e nel controllo dell'umore, ecc. Il problema è, da un lato, individuare prima questi indicatori, per attuare serie politiche preventive; dall'altro mettere in pratica delle prese in carico di questi minori che siano veramente efficaci, non generiche. Sulla base di "quelle" configurazioni psicopatologiche, sulla base di "quelle" configurazioni di rischio, sulla base di "quei" fattori protettivi che una cultura neuropsichiatrica infantile aggiornata dovrebbe essere capace di mettere in rilievo.

Il problema non è dare "più pena" a questi soggetti (modo un po' rozzo di affrontare la questione), ma rendere la pena più efficace per una loro possibilità di promozione sociale e personale di. Credo che solo in questa maniera si possa davvero tutelare la società che chiede a gran voce di esserlo.

5. Dott. Adriana Scaramuzzino
(Giudice tutelare presso il Tribunale di Bologna)

Mi piace precisare, ricordando quello che c'è scritto sul volantino (un incontro organizzato dai Giuristi Democratici sul progetto di riforma sulla giustizia minorile) che faccio parte anche della sezione del Tribunale di Bologna che si occupa di separazioni, di divorzi e di diritto di famiglia, che verrebbe ad esser investita dalla riforma per vari motivi sia ordinamentali, per quel travaso di competenze che verrebbe dal Tribunale per i minorenni una volta eliminate le competenze civilistiche, sia perché a tutt'oggi gestisce tutto il settore delle separazioni e quindi lavora parallelamente al Tribunale per i minorenni competente per le separazioni dei genitori non coniugati.

Era importante toccare il discorso delle separazioni poiché il legislatore vi vuole mettere mano in maniera consistente con una riforma che oramai sembra accelerare i suoi passi e che verrebbe a cambiare di un bel po', sia per quel che riguarda l'aspetto processuale, sia per quel che riguarda l'aspetto sostanziale del fenomeno delle separazioni.

In particolare in riferimento ai figli minori, ma non solo minori, perché una norma che viene ricompresa nel testo unico proposto parla anche di figli maggiorenni che non siano autosufficienti per condizioni di salute.

E' opportuno che noi ricordiamo che cosa è stato, nel nostro sistema legislativo, il diritto di famiglia con cui noi oggi lavoriamo, che certamente avrebbe bisogno di un qualche ripensamento, di qualche innovazione e di procedure più veloci e più snelle. Forse il legislatore, che ha voluto mettere mano così corposamente al diritto sostanziale e al diritto processuale, ampliando anche la competenza del giudice tutelare, ha tradito il reale intento, che non è quello di rendere più snello il fenomeno della separazione, più indolore il processo che accompagna al divorzio, quanto piuttosto un grosso ripensamento in termini di significato delle separazioni nei componenti delle famiglia.

Partirei pensando che effettivamente il modello di famiglia è cambiato: l'avv. Pergola ci diceva quale era la situazione della legislazione del 1942 che ha portato al codice civile. Questo corpo di norme ancora oggi funziona, ma certamente la macchina del

tempo sul modello famiglia è inarrestabile: basti pensare a tutti i modelli di famiglia differenziati che abbiamo adesso, con famiglie che si scompongono, si ricompongono, con famiglie che sono costituite da figli biologici e figli acquisiti. Certamente la cultura giuridica deve dare delle soluzioni appropriate, se non si vuole evitare che gli utenti di un servizio, quale è la giustizia, si allontanino proprio da quel servizio che dovrebbe tutelare i più deboli.

Le soluzioni adottate dal legislatore del 1970 e 1975 in tema di diritto di famiglia avevano posto al centro delle scelte dei genitori l'interesse del minore. Certamente questo criterio rispondeva alle esigenze di una società in cui i figli rappresentavano gli affetti, non più solo le braccia da lavoro. Tutta la legislazione in tema di famiglia rispondeva a questo nuovo modo di sentire, quindi veniva potenziata la considerazione del figlio allorché la famiglia era stabile, i genitori convivevano e si tentava di tutelarne il più possibile quando la famiglia si disgregava. La legge del divorzio del 1970 e la nuova formulazione dell'articolo 155 del codice civile hanno delineato una prospettiva educativa, tuttavia, uniforme che non teneva conto del conflitto genitoriale, o quanto meno, nell'interesse del minore, tentava di mantenerlo al riparo da contrapposizioni e divaricazioni che ne potessero pregiudicare la crescita anche psicologica.

Unico era il genitore affidatario. Il legame, se non esclusivo, certamente più significativo era quello con il genitore affidatario. L'altro si allontanava dalla vita del minore, sia perché lasciava la casa comune, sia perché si creavano nuovi ambienti in cui i figli tendevano a privilegiare quello in cui si svolgeva la loro vita quotidiana. Materialmente ed emotivamente si realizza in questo modo una separazione tra genitori e figli, se la separazione tra i genitori non viene gestita con consapevolezza. E laddove gli adulti sono portati a pensare che una volta separati dal compagno, marito o convivente, i problemi di relazione si possono risolvere come d'incanto, si dimentica in realtà che la separazione crea nuovi problemi pratici, non ultimo il reperimento di nuovi alloggi, nuove convivenze un maggiore impoverimento. Insomma il genitore non affidatario finisce per essere, se va bene, l'erogatore di un assegno, non un vero polo di riferimento per i figli che spesso si recano malvolentieri in un altro luogo per trascorrere alcuni fine settimana o spezzoni di vacanze. Il conflitto che prima riguardava la convivenza, e quindi la gestione della vita quotidiana, si sposta su altri piani di rivendicazione (e questo il giudice tutelare vede puntualmente): la mancata puntualità nel riconsegnare i bambini; nel pagare l'assegno; il disinteresse per lo stato di salute o l'eccessivo interessamento per le frequentazioni del genitore affidatario dei figli; oppure si riproducono gli stessi argomenti di conflitto con una veste lievemente diversa: lo stato di dipendenza dalla propria famiglia d'origine; l'assenza di colloquio con i figli divenuti più grandi. Tutti fenomeni che non fanno che evidenziare che la separazione non è stata risolutrice di conflitti, ha solo spostato il piano del conflitto e l'osservatorio non è più soltanto lo scenario domestico, ma anche quello delle aule giudiziarie ordinarie e minorili di primo grado e di gradi superiori: in buona sostanza il conflitto permane.

Certo, si è data molta colpa ai giudici per l'assenza di coraggio nell'imporre nuove soluzioni, di non tener conto che i minori hanno bisogno di differenti punti di riferimento affinché la loro crescita sia equilibrata e la separazione non sia per essi una pena senza avere commesso alcuna colpa. L'accusa, secondo me, è certamente ingiusta in termini numerici. La statistica, in tema di separazione personale, conferma il dato secondo cui la stragrande maggioranza delle separazioni è consensuale e il giudice si vede per un breve e burocratico incontro in cui ci si limita alla lettura di clausole disposte altrove e senza una concreta possibilità di apportare modifiche a quanto già stabilito, se non per quanto riguarda l'adeguamento di legge talvolta dimenticato.

L'accusa, però, può essere più verosimile sotto un profilo culturale, laddove si pensi che,

di fronte ad un conflitto che permane che magari ha affinato alcune modalità di espressione, la soluzione possa essere quella di un vincitore e di un vinto. Di fronte, cioè, a due adulti litigiosi, pervicacemente insistenti nelle rispettive posizioni, la scelta che si è tentati di fare è quella di una gestione monogenitoriale del figlio, poiché si dà ad uno dei due adulti il potere gestionale della vicenda. E certo questo affievolisce il rapporto con l'altro adulto. Questo il giudice lo sa, ma lo sa anche l'adulto che si sente colpito, in primo luogo negli affetti, di fronte al proprio figlio e da qui una serie di ripicche sia sul piano economico, con ritardi, inadempienze, sia sul piano relazionale con rivendicazioni esasperate e controlli maniacali sullo stato di salute.

L'impossibilità di colloquio con taluni genitori è tale che la scelta più drastica appare, in certi momenti, come l'unica perseguibile, soprattutto se si tiene conto che anche quel minore dovrà relazionarsi con un genitore così problematico. Certo, come difesa di parte, mi vien da dire che quando nel 1987 il legislatore ha voluto modificare la prospettiva che si era venuta delineando di una netta prevalenza dell'affidamento monogenitoriale, con preferenza per la madre, introducendo la possibilità nel divorzio, ma applicabile analogicamente anche alle separazioni personali, dell'affido congiunto o alternato, non si è avuto l'effetto sperato di un sollecito utilizzo di questi nuovi strumenti. Lo spirito era quello di salvaguardare il più possibile la personalità del minore, facendo in modo che, nonostante la separazione dei genitori, egli potesse mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi loro ed i rispettivi nuclei di appartenenza e di riferimento. Alcune convenzioni internazionali avevano riconosciuto la necessità di una responsabilizzazione di entrambi i genitori per l'educazione dei figli.

La percentuale statistica delle separazioni in cui è stato chiesto e accordato l'affido congiunto o alternato è rimasta ugualmente scarsa. Nel biennio 1997-1998, abbiamo avuto il 91,3% di affidi alla madre e il 4,8% al padre nelle separazioni; mentre nei divorzi il 90,8% di affidi alla madre e il 6,4% al padre. L'affido congiunto o alternato (il dato statistico è unico), tanto nelle separazioni, che nei divorzi è inferiore al 4% degli affidi totali.

L'istituto dell'affido congiunto non è una creazione del nostro sistema, proviene dall'esperienza nordamericana, che venne studiata intorno agli anni Settanta (joint-custody) proprio per sopperire alle conseguenze negative che il divorzio o la separazione comportava per i figli.

La depressione e la bassa autostima dei figli veniva evidenziata in molte situazioni di privazione della figura paterna, tanto da suggerire che vi fosse una previsione di un permanere delle responsabilità genitoriale anche laddove la coppia si era sfasciata. Va anche detto che il gran numero di divorzi, anche per legislazioni più permissive della nostra, come quella nordamericana, aveva anche allontanato il pregiudizio secondo cui il divorzio e in genere la disgregazione della famiglia fossero eventi patologici frutto di carenze di socializzazione o di risorse economiche. Il divorzio veniva visto soprattutto in quegli anni come un elemento interno, come una nuova risorsa per superare difficoltà che altrimenti sarebbero sfociate in altri fenomeni. Si parlò di una legittima, normale, attuabile, non patologica via d'uscita dal matrimonio. Non va dimenticato che in quel paese sono frequenti il ripetersi di matrimoni proprio per evidenziare che la famiglia è in buona salute bisogna solo trovare il partner giusto. Certo, l'esperienza italiana negli stessi anni non è paragonabile per fattori assai diversi. Sempre negli stessi anni Settanta è vero che vi fu la legge sul divorzio, ma era la prima legge in Italia per lo scioglimento del vincolo. L'anno 1975 vide l'eliminazione della separazione per colpa, ma fu lasciato l'addebito. Nel 1974 la legge sul divorzio fu sottoposta a referendum proprio perché se ne voleva l'eliminazione.

Tornando alla joint-custody va detto gli studiosi nordamericani sono arrivati alla conclusione che ciò che nuoce ai ragazzi, non è tanto la monogenitorialità, ma la

conflittualità tra i genitori. E l'adattamento dei figli alla nuova situazione familiare conseguente al divorzio è agevolato tanto più i genitori sono capaci di organizzare i propri ruoli e a mantenere vivo il dialogo in funzione dell'educazione dei figli. Si è anche sottolineato come non si raggiungono soddisfacenti risultati laddove si voglia obbligatoriamente, o prescrittivamente, mantenere legato l'interesse del minore al mantenimento di rapporti con il genitore non affidatario. Si vuol dire cioè, che non corrisponde all'interesse del minore la continuazione dei rapporti, laddove questo significhi una partecipazione al conflitto dei genitori.

Le conclusioni cui si è giunti non sono tanto quelle di privilegiare una forma di affidamento piuttosto che un'altra, ma piuttosto di evitare soluzioni generalizzate. Si è osservato come una varietà di fattori possono intervenire nel conflitto coniugale, che a sua volta può verificarsi in un'età imprevedibile del minore il quale a sua volta può avere reazioni assai diverse. E se è vero che nei figli dei separati vi è una percentuale di insuccessi scolastici, di difficoltà a costruire nell'età adulta un'identità psicologico-sociale, o anche di raggiungere soddisfacenti risultati economici (che per la società americana non è indifferente), va anche detto che una molteplicità di fattori può portare a questi risultati e che l'imposizione del dialogo tra i genitori non necessariamente ottiene risultati soddisfacenti. In Germania nel 1979 dove una forma di custodia congiunta era prevista, si era giunti ad escludere l'affidamento proprio perché era ritenuto pregiudizievole per il minore.

Vi possono essere invece altri interventi che possono sventare, per i figli di genitori separati, una maggiore difficoltà a collocarsi nel mondo, misure di sostegno socio-assistenziale, politiche per l'alloggio, possibilità di usufruire di servizi di cura per l'infanzia, interventi legislativi a garanzia del salario minimo e altri.

Va detto che non mancano paesi in cui l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori si mantiene a livelli assai elevati, più dell'80% dei divorzi, ma in più di metà di queste situazioni il collocamento del minore è sempre presso la madre. In un certo numero di casi, è alternato periodicamente e solo in percentuale al di sotto del 7% vi è un collocamento presso il padre. Questi dati riguardano la California, paese che certo non è privo di esperienza in tema di divorzio. Le critiche all'istituto della *joined-custody* non sono mancate nemmeno da settori del femminismo anglosassone, che vedevano, in definitiva, nell'obbligo di mantenere rapporti con il genitore separato o divorziato un modo perché questi continuasse un controllo su moglie e figli anche dopo la separazione con la proposta di un modello di condivisione sconosciuto durante la convivenza. Sono stati individuati in altri paesi del Nordamerica scelte che rispettavano quelle che erano state le precedenti esperienze matrimoniali o di convivenza attribuendo l'affidamento dei figli al genitore che in precedenza si era prevalentemente occupato dei figli e solo ove nel corso della convivenza vi fosse stata una reale condivisione dei ruoli si poteva giungere in sede di divorzio ad una condivisione di responsabilità.

In buona sostanza, non vi è una ricetta che consente di ritenere che un certo tipo di affidamento eviti di produrre effetti devastanti sul minore.

L'atteggiamento di chi vuole realizzare l'interesse del minore è quello di aiutare i ragazzi a sopportare ciò che vivono, anche transizioni familiari in cui si trovano coinvolti, consapevoli che raramente si tratterà per loro di situazioni vantaggiose, al più troveranno aiuto in adulti disposti ad aiutarli. Queste considerazioni mi spingono pertanto ad essere scettica sulle proposte legislative che sono state presentate, pur rimanendo critica sulla realtà giudiziaria in cui viviamo. Voglio dire che il nostro sistema dal 1987 aveva previsto l'affidamento congiunto proprio per quelle condivisibili osservazioni secondo cui non si può privare il minore di relazioni e capacità affettive che entrambi i genitori sarebbero in grado di esprimere. Ma se l'uso che ne è stato fatto è stato parsimonioso, non sarà solo colpa dell'ignoranza di voi avvocati che non l'avete

suggerito ai vostri assistiti, o del conformismo dei giudici che non l'hanno proposto nelle separazioni o nei divorzi contenziosi, certo ci sarà anche questa componente, ma (con franchezza) quali sono i coniugi che nel proporre la separazione individuano nell'affidamento congiunto il primo obiettivo da raggiungere? Il colloquio con l'altro, in genere, si è interrotto, se non addirittura è degenerato. I figli sono spesso l'arma più potente per ottenere la casa coniugale, le visite al genitore non affidatario vengono considerate una sorta di evidenziatore delle altrui manchevolezze. Le parti giungono alla separazione del tutto inconsapevoli di quanto sta accadendo e di quanto accadrà subito dopo. Spesso alla mia domanda - e mi immagino che sarà ancor di più così nei vostri studi - se vi siano proposte da fare all'altro coniuge per trovare un terreno di collaborazione, segue un silenzio imbarazzante quasi di fastidio fisico per essere chiamati a colloquiare con un soggetto che ha solo colpe o ingiustificate pretese. La condivisione di responsabilità è ben lungi da soggetti che non hanno mai esitato da alleggerire il conto in banca, che hanno già una nuova ipotesi di vita familiare da cui sono inevitabilmente attratti. Non si giustificerebbe, altrimenti, la trascuratezza lamentata e accertata verso i figli di primo letto, che vengono visitati poche volte all'anno e spesso sono ignari dell'esistenza di altri bambini che hanno esperienza quotidiana con il loro genitore non affidatario. Non si giustificerebbero i licenziamenti misteriosi, o la chiusura di imprese individuali allo scopo, non solo di iniziare un'altra esperienza di vita, com'è pure comprensibile, ma spesso solo per sottrarre garanzie economiche al coniuge che collocatario, oltre che affidatario, dei figli non può licenziarsi da questo suo ruolo.

La scelta di un affidamento congiunto è il risultato di un processo lungo di consapevolezza nell'accettare che un insuccesso, quello della vita coniugale, si possa trasformare in una responsabilità a continuare a essere genitore del proprio figlio. I presupposti per giungere ad un affidamento congiunto, devono essere seriamente vagliati da chi lo propone o da chi lo dispone nelle sentenze. La scarsa conflittualità dei coniugi, la capacità di gestire rapporti, di rispettare gli accordi presi, la richiesta di entrambi i coniugi di affrontare quest'esperienza, la volontà dei figli se già maturi per esprimere un proprio potere, la somiglianza negli stili di vita, la presenza di abitazione nella stessa città: questi sono gli indici di una possibilità di riuscita dell'istituto nei singoli casi concreti. Quando, al contrario, il giudice, di principio, dispone l'affidamento ad entrambi, senza nessun accertamento che corrobora questa scelta se non la mancanza di opposizione dell'altro coniuge, si ha il sospetto che vi sia una petizione di principio. Al minore fa bene mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori. E allora lasciamoli entrambi affidatari.

Ma chi sono i genitori di quel minore? Che garanzie danno su quanto abbiano partecipato alla vita del figlio? Su quanto abbia da dirgli nei fine settimana che dovranno trascorrere assieme se non hanno condiviso passioni, esperienze, giochi, delusioni durante la convivenza? Il giudice, ai sensi del proposto articolo 155 ter codice civile, come verrebbe modificato dal testo unico, può escludere uno dei due genitori dall'affidamento solo nell'ipotesi di cui all'art. 330 e 333 dell'attuale codice civile, nei casi in cui si può arrivare ad una pronuncia di decadenza dalla potestà genitoriale. Se il possibile affidatario non manifesta il proprio accordo sull'affidamento congiunto, chiedendo l'esclusione dell'altro genitore, il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, ma se la ritiene manifestamente infondata, condanna il richiedente per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 codice di procedura civile, cioè al risarcimento del danno. Certamente in una proposta di legge in cui si vuole fare del consenso dei genitori il terreno di cultura degli accordi sui figli è una prospettiva stridente proporre condanne al di fuori di quelle che già oggi noi conosciamo. Oggi, infatti, il soccombente in un giudizio di separazione per la parte che

concerne l'affidamento dei figli minori è condannabile al pagamento delle spese, ma solo per la parte che riguarda quel capo della sentenza in cui è risultato soccombente. Il legislatore in un'ottica gestionale della famiglia separata, avrebbe poi pensato di suddividere le spese concernenti i figli in autonomi capitoli di spesa, ad esempio: alimentazione, istruzione, svaghi, riscaldamento, locazione, servizi, trasporti, ecc. I genitori separati, che magari in precedenza ignoravano anche a quanto ammontassero le spese di casa o quelle condominiali, diventano contabili e, ciascuno secondo le proprie capacità reddituali, deve provvedere in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli. Questo dice la proposta. Cosa pensare di chi ha proposto questa norma se non che non abbia mai visto un'aula di tribunale? E ancor meno una di esecuzioni mobiliari o immobiliari per ipotizzare un aumento del contenzioso. Le parti - dice il legislatore nelle nuove proposte - possono concordare diversamente da queste previsioni. Il giudice può, in aggiunta o in subordine, prevedere un assegno pererquativo periodico al fine di raggiungere una proporzionalità economica nello sforzo dei due genitori. Una lettura corrente della norma (e non giuridica), mi porta a pensare che al genitore che non ha fatto una notte in bianco, che non ha dovuto disimpegnarsi all'improvviso per una malattia del figlio, se non è agiato economicamente non debba dirsi nulla, laddove non sussiste una sproporzione economica. L'articolo 155 quater che viene introdotto riguarda i cambi di residenza: il legislatore propone che le dimore dei genitori devono essere facilmente raggiungibili e che i genitori si debbano adoperare per consentire anche all'altro genitore di prestare le proprie cure al minore. E' certo che la vicinanza agevola un regime di affidamento congiunto, ma non si può impedire per aspirazioni lavorative, professionali, per necessità di salute, per doveri verso i propri genitori anziani di operare scelte abitative che costringano a giustificarsi dal sospetto di voler privare i propri figli delle cure del genitore non collocatario. In questo settore interviene il mondo del lavoro, che sta cambiando le proprie regole e porta a soluzioni di precariato molte fette di lavoratori non specializzate, oppure l'assenza di servizi domiciliari per anziani non autosufficienti che costringe il genitore di minori di occuparsi quotidianamente anche dei propri genitori malandati e soli. Va anche detto che tutte le previsioni risarcitorie che sono contenute in questo progetto di legge, allontanano sempre di più l'immagine della famiglia separata come un luogo degli affetti, mentre inaspriscono il contenuto degli obblighi.

Vedo un articolo 709 bis che riforma il codice di procedura civile: ammesso che non ci siano processi in corso, è il giudice tutelare che si deve occupare di queste cose. Il giudice tutelare può ammonire il genitore inadempiente; modificare le modalità di affidamento in vigore per renderle più consone all'interesse dei figli ed evitare ulteriori violazioni (se non c'è un giudizio in corso lo fa il giudice tutelare da solo, altrimenti la decisione passa attraverso il collegio); disporre il risarcimento dei danni da parte del genitore inadempiente nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su un libretto con vincolo pupillare sotto la sorveglianza del giudice tutelare; disporre il risarcimento dei danni da parte del genitore inadempiente nei confronti dell'altro genitore liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria (qui il giudice non è più tutelare, è penale) da un minimo di 25 euro a un massimo di 5.000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; l'importo riscosso deve essere versato al comune di residenza dalla parte sanzionata e deve essere utilizzato dallo stesso per provvedere in favore delle famiglie bisognose (non per quello che aveva subito quel torto), la sanzione può essere aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva.

Io credo che prima di porre mano a delle riforme, bisogna conoscere un po' di che cosa

andiamo a parlare. Non imitare pedissequamente quel che è successo altrove, dove magari è già cambiato lo stile e l'indirizzo delle soluzioni. Ma soprattutto credo che occorra, rivelare con parole semplici e chiare se si vuole rendere la separazione e il divorzio particolarmente onerosi, particolarmente difficili per le famiglie. E' forse difficile dirlo, però è meglio precisarlo, perché altrimenti gli equivoci sono notevoli e si favorisce (quello che sta avvenendo in altri settori che se lo possono permettere che credono in un altro tipo di soluzione) l'annullamento del matrimonio, che libera da vincoli economici o in buona parte cerca di liberare da vincoli economici le parti. Questo è più onesto e rispondente ad uno Stato che sta perdendo il carattere della laicità e che sempre di più si arroga il diritto di diventare uno stato morale. Queste proposte di legge, lette tutte assieme, non possono che conformarsi nella loro prospettiva.

6. Avv. Paola Benfenati *(Avvocato penalista)*

La riforma del processo penale per i minorenni voluta dal Ministro della giustizia Castelli è attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera e porta una brusca modifica alle linee di politica criminale fino ad ora seguite, basate sulla punizione e sulla rieducazione del minore entrato nel circuito penale.

Nella relazione che accompagna il progetto di riforma si sottolinea la necessità di intervenire nel processo penale minorile a causa del verificarsi, negli ultimi tempi, di delitti particolarmente efferati che hanno creato notevole allarme sociale.

Gli interventi da svolgere in sede di riforma potevano essere di due tipi: un intervento di aggiornamento e di adeguamento di alcune norme alle esigenze di un modello più attuale di processo o, invece, una riforma vera e propria con un intervento essenziale che comporti delle modifiche profonde al processo penale minorile.

E' quest'ultimo intervento quello voluto dal ministro Castelli, un intervento incisivo proprio perché basato sul presupposto dell'aumento della criminalità minorile. Tuttavia questo dato non è così certo, né così chiaro. Sulla base di dati statistici che si riferiscono agli ultimi anni, 1998 e 1999, non sembra esserci stato un aumento della criminalità minorile così evidente come affermato nella relazione che accompagna il progetto di riforma governativo. Addirittura gli ultimi dati (1998-1999) delineano una criminalità minorile inferiore a quella esistente negli anni 1991 e 1992: parlo del numero di ragazzi denunciati in questi anni. Allora ci chiediamo a cosa ha fatto riferimento il ministro Castelli quando parla di aumento della criminalità? E', forse, un aumento di carattere qualitativo - mi chiedo? Un aspetto che è stato molto enfatizzato anche nelle relazioni dei procuratori generali è l'aumento dei minorenni che commettono reati perché sono strumentalizzati dalla criminalità organizzata. Questo è un fenomeno particolare che è stato affrontato anche dalle Nazioni unite che, nella risoluzione 45/115 approvata all'unanimità dall'Assemblea generale, ha suggerito (al punto 3) che l'intervento

punitivo e repressivo che gli Stati firmatari devono adottare in questo caso non è nei confronti del ragazzo minorenni strumentalizzato e comunque “ utilizzato”, dalla criminalità organizzata, ma nei confronti del maggiorenne, che deve essere perseguito più severamente. E' l'adulto che deve essere perseguito in maniera più rigorosa, perché strumentalizza persone minorenni a fini criminali.

Quindi questa riforma ci viene giustificata da un aumento della criminalità organizzata, anche se questo dato non corrisponde al vero. C'è un riferimento da parte dei relatori al delitto di Novi Ligure, il delitto di cui i mass-media si sono occupati a dismisura. E', forse, sull'onda dell'emotività che questo caso di cronaca ha suscitato nell'opinione pubblica che il governo ha sentito la necessità di intervenire in maniera punitiva nei confronti dei ragazzi ed in particolare nei confronti dei ragazzi che hanno un'età compresa tra i sedici e i diciotto anni.

Questo è un aspetto importante della riforma. La riforma distingue, tra i soggetti minorenni, quelli che hanno un'età inferiore ai sedici anni e quelli che hanno un'età ricompresa tra i sedici e i diciotto anni, ritenendo che, a seconda della fascia d'età, sia diversa la riduzione di pena che debba applicarsi quale diminuzione per la minore età. In questo senso viene riformato l'articolo 98 del codice penale. La stessa distinzione la ritroviamo anche nell'articolo 9 della proposta di riforma governativa che è relativa ai termini di custodia cautelare, che vengono ridotti di un terzo per delitti commessi da ragazzi minori di anni diciotto e vengono invece ridotti della metà se questi delitti vengono commessi da minori di anni sedici.

E' proprio sulla custodia cautelare che la riforma ha inciso in maniera molto severa e decisa. Essa toglie discrezionalità al giudice e inserisce l'obbligo di applicare la custodia cautelare ad alcuni tipi di reato. In particolare, l'articolo 9 dice che il giudice deve applicare la custodia cautelare, oltre che per i delitti consumati e tentati previsti dall'articolo 380 comma 2° del codice di procedura penale, in ogni caso, anche per i delitti di cui agli articoli 609 bis e 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale (relativi alle violenze sessuali), nonché per il delitto di cui all'articolo 337 codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 339 e commesso in occasione o a causa di disordini nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

E' stata peraltro reintrodotta la possibilità di applicazione della custodia cautelare quando si ritiene sussistente il pericolo di fuga. Già nel 2000, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità di questa ipotesi. La norma prevede che il giudice può applicare la custodia cautelare, quando ritiene che l'imputato si è dato alla fuga o sussiste il concreto pericolo, anche in relazione alla sua condotta di vita, che egli si dia alla fuga; sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni.

E' importante sottolineare che il pericolo di fuga può essere desunto anche dalle condizioni generali di vita del ragazzo. E' facile pensare che saranno sicuramente i soggetti più deboli, o comunque i ragazzi che fanno parte della fascia sociale più disagiata della nostra società ad essere i destinatari dell'applicazione di questa norma. Penso ai ragazzi extracomunitari, che molto spesso incappano nel giudizio penale e sono, molte volte, privi di punti di riferimento, anche familiari, sul territorio. Diventa, a questo punto forse, automatico ritenere la sussistenza del pericolo di fuga quando si è di fronte ad un ragazzo extracomunitario, sedicente, non identificato e senza fissa dimora.

E' stato modificato anche l'ambito di discrezionalità del giudice nel valutare la condotta del ragazzo nel caso di violazione delle prescrizioni imposte al fine di sostituire le prescrizioni con il collocamento in comunità o addirittura con la custodia carceraria. Se prima questo era un giudizio di carattere discrezionale che il giudice doveva operare,

tenendo conto anche della gravità delle violazioni, dei motivi che potevano avere portato a quella violazione, ora invece il giudice, ricevuta la comunicazione dell'avvenuta violazione da parte dei servizi sociali o dalle autorità preposte alla vigilanza, deve automaticamente sostituire la misura a cui il ragazzo era sottoposto con una più severa. La riforma non ha fatto altro che eliminare la parola "può".

Un altro istituto sul quale la riforma pesa in maniera molto profonda è quello della sospensione del processo e messa alla prova disciplinato dall'articolo 28 del d.p.r. 448/1988. L'articolo 11 del progetto di riforma, che lo modifica, ne prevede l'esclusione per alcuni delitti. In particolare, per i delitti di omicidio volontario, consumato e tentato, nonché per i delitti previsti dagli articoli 416 bis, 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale. Lo sbarramento di carattere normativo che viene posto ad un istituto quale quello della sospensione del processo e della messa alla prova è particolarmente stridente con le finalità e i presupposti stessi che avevano fatto pensare a questo istituto. L'istituto della messa alla prova non è stato pensato per alcuni tipi di delitti, ma soprattutto in ordine alla personalità del ragazzo minore. Quest'aspetto, con la modifica, viene assolutamente a mancare.

L'articolo 32 del d.p.r. vigente viene sostituito (nel comma 2) dalla possibilità della richiesta del pubblico ministero e dell'imputato, o comunque del suo difensore munito di procura speciale, di chiedere una pronuncia di condanna, quando ritenga che sia applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tal caso, la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. E' evidente che il consenso dell'imputato minorenni è limitato all'applicazione di una pena pecuniaria o di una sanzione sostitutiva; il consenso non potrà mai estendersi ad una condanna alla reclusione, che comporti la limitazione della libertà personale.

L'articolo 13 della riforma è una norma apprezzabile, perché estende l'applicazione dell'articolo 129 del codice di procedura penale agli imputati minorenni. E' la possibilità per il giudice in ogni stato e grado del processo di prosciogliere l'imputato, quando riconosce che il fatto non sussiste, o l'imputato non l'ha commesso, o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato, ovvero che il reato è estinto, o che manca una condizione di procedibilità, dichiarandolo d'ufficio con sentenza.

L'articolo 14 prevede l'interrogatorio obbligatorio dell'indagato prima della conclusione delle indagini preliminari. E' un punto che può essere visto con interesse, penso ai minorenni denunciati a piede libero che, dopo un primo momento, non hanno più conoscenza dello stato del procedimento a proprio carico, fino all'avviso di chiusura delle indagini ex articolo 415 bis del codice di procedura penale. Molto spesso essi arrivano in udienza senza avere avuto un contatto con l'autorità. Questo succede quando i ragazzi non sono assistiti da un difensore di fiducia, che li rende edotti della possibilità di chiedere l'interrogatorio per rendere la propria versione dei fatti che vengono loro contestati.

L'art. 15 riguarda il trasferimento nel carcere per adulti dell'imputato o del condannato che ha compiuto il diciottesimo anno d'età.

Ritengo che un ragazzo che ha compiuto diciotto anni non ha concluso il suo processo di crescita e di formazione. Il trasferimento in un carcere per adulti non può che implicare per lui la possibilità di avere dei modelli negativi davanti a sé. Significa anche che quel diciottenne andrà a subire delle angherie, perché sarà il più giovane in una situazione molto diversa dalla precedente.

L'esigenza che è stata posta alla base di questa norma è quella di salvaguardare i ragazzi più giovani. Si dice nella relazione che i ragazzi che hanno quattordici, quindici o sedici anni subiscono la prepotenza e la forza del ragazzo diciottenne. A questo punto togliamo il diciottenne di mezzo e lo spediamo in un carcere per adulti. In questo modo non si risolve il problema, né all'interno del carcere minorile, perché comunque ci sarà sempre qualcuno più grande rispetto ad un altro, né per il ragazzo diciottenne.

C'è anche un'altra considerazione, di tipo logistico, sappiamo che le carceri per adulti sono sovraffollate. La situazione di vivibilità nel carcere in questo momento è tragica. Nel carcere di Bologna ci sono quasi mille detenuti, quando è stato costruito e pensato per quattrocento persone. Non è questa, per fortuna, la situazione nei carceri minorili: quindi anche questa scelta del legislatore non mi sembra consona alle esigenze che esistono all'interno degli istituti carcerari.

In conclusione volevo sottolineare che, nella proposta di riforma, non mi sembra si possa cogliere una sola parola sulla rieducazione e sul reinserimento del ragazzo che ha sbagliato. La logica che prevale è esclusivamente quella della retribuzione e della condanna. Penso che questo sia contrario alla costituzione, alla giurisprudenza della corte di cassazione e anche alle convenzioni internazionali. Penso che, alla base di ogni riforma, non si debbano perdere di vista le finalità del processo minorile. Ce lo spiega in maniera abbastanza chiara l'articolo 40 della convenzione dei diritti del bambino firmata a New York nel 1989 e ratificata in Italia con la legge n. 176 del 1991 che statuisce che il processo minorile deve favorire il senso della dignità del minore e il suo valore personale; rafforzare il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali; sanzionare il suo comportamento errato, tenendo comunque sempre conto dell'età e della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società al fine di consentirgli di svolgere un ruolo costruttivo in seno alla società stessa.

7. Dott. Rosa Dominici - La messa alla prova
(giudice onorario presso il Tribunale dei minorenni dell'Emilia-Romagna)

La fortuna di essere ultima mi dà la possibilità di fare una cucitura del mosaico che ho sentito oggi. Prenderei subito lo spunto dal titolo di questo incontro che mi permette di essere in qualche modo ottimista, cioè testimoniante. Parlo della messa alla prova.

Il primo punto che ha ripreso la Dott.ssa Magagnoli dice: punire senza fare capire perché.

Bene. Nella messa alla prova, noi facciamo capire il perché. Questo mi piace veramente

molto.

Due: i bambini non hanno voce pubblica. Bene, con la messa alla prova, noi riusciamo anche, in qualche modo, a restituire una voce pubblica a questi ragazzi, bambini che sono stati impediti in una crescita armonica, proprio perché non erano bambini invisibili, ma erano bambini non voluti, negati. Perché i bambini non sono invisibili. Nel momento in cui diventano visibili, ci creano problemi, perché ci fanno saltar fuori i nostri sensi di colpa. Non sono nati così. Sono diventati così.

Terzo: la soggettività del minore. Bene, come giudice onorario, quando seguo un ragazzo che viene messo alla prova, ho di fronte a me un soggetto, creo una relazione. Vorrei citare qualcosa che mi ha offerto (perché l'ho sentito proprio come un dono) uno dei colleghi togati con il quale faccio il GUP, che è il Dott. Martello: un articolo "Psicanalisi e sentenze" di Gino Zucchini. Ad un certo punto si legge: "Ove lo fossi - non sono giudice e mi ritengo fortunato - ove lo fossi, credo che il maggior tormento lo trarrei proprio dalla fine del processo, quando il verdetto interrompe la relazione tra le parti e manda qualcuno in un luogo dove le parole vengono nuovamente strozzate". Bene: nella messa alla prova, per fortuna, le parole non vengono strozzate. E questo mi dà la soddisfazione e la forza di restare dentro un Tribunale per i minori, dove vedo che veramente il diritto è minore.

Nel momento in cui si va a pensare che il termine Tribunale per i minori potrebbe diventare Tribunale per la famiglia o Sezione speciale per la famiglia, quando spesso la famiglia è quella che crea danno sul minore, veramente togliamo anche la visibilità di quello che è il senso di una parola e di un luogo.

Comunque, i punti che avevo focalizzato erano: sapere giuridico e psicopedagogico come strumento integrato di intervento privilegiato. E' vero, spesso mi succede, facendo parte di qualche associazione che si occupa dei problemi internazionali dei minori (posso citare Save the Childrens o Terre des Hommes) di confrontarmi anche con progetti Dafne con varie nazioni. Gli altri hanno un bel concetto del nostro diritto minorile, di questa figura del giudice onorario e non sanno che tra un po' sparirà tutto. E mi dicono: ma perché andate a perdere proprio quello che invece funzionava abbastanza bene? Io sento accusare qualcuno del fatto che gli psicologi vogliono diventare giudici, quindi con una cultura giuridica e i magistrati vogliono diventare psicologi e quindi con una cultura psicologica. Mi sembra veramente un concetto molto ghetizzante, perché di fatto non è così, c'è uno scambio osmotico fra i saperi e soprattutto una relazione e c'è una reciprocità che è interessante.

L'altro punto che avevo focalizzato, sempre a proposito della messa alla prova, è potenzialità e limiti.

Secondo me, la messa alla prova ha tante potenzialità, però ha quel limite che ci impone di finire questa messa alla prova entro i tre anni. Non è assolutamente giusto. Il ragazzo che è sottoposto alla messa alla prova ha già cominciato ad avere una assunzione di responsabilità, perché ha accettato la messa alla prova.

La scorsa settimana io ho visto un processo ad un gruppo di ragazze nel quale avevamo proposto la messa alla prova. Tra queste ragazze, che avrebbero avuto tutte bisogno di accettare, o di poter pensare, alla messa alla prova (e forse qui c'è un errore da parte di alcuni avvocati che non spiegano bene, prima, che cos'è la messa alla prova), una ha detto: "io non la faccio, perché so che non potrò mantenerla o sostenerla". Rendetevi conto di quale disvalore da anche questo, detto in aula. Abbiamo dato una pena pesante ad una ragazzina (due anni e quattro mesi), spiegandole che, tutto sommato, c'è una spada di Damocle, ma non era meglio non sprecare questo tempo? Perché non ci riflettiamo insieme? Io ho il pallino della vittimologia e mi rendevo conto che, in quel

momento, la ragazza era vittima di sé stessa, proprio per quella scelta. E noi non potevamo fare altro, se non emettere quel tipo di sentenza.

L'altro punto è consapevolezza e resipiscenza. Nel Tribunale dei minori di Bologna si utilizza spesso la funzione del giudice onorario come giudice delegato nel seguire la messa alla prova del ragazzo (o della ragazza) e questo è molto importante, perché in quel momento riusciamo a creare una relazione e probabilmente lo riusciamo anche a portare, oltre che alla consapevolezza di quello che ha commesso, alla resipiscenza, che è molto diversa dal senso di colpa.

Io sono psicanalista e vedo in questi incontri - che ritmo in un certo modo: io voglio vedere il ragazzo che è sottoposto alla messa alla prova quasi una volta al mese - lo specchiarsi, il riflettere e l'osservare. Io penso che, in quel momento, io mi posso specchiare con l'altro da me, ma anche lui si può specchiare con l'altro da sé. Può rendersi conto e introiettare, forse per la prima volta, un'immagine positiva dell'istituzione. Altrimenti gli resta un'immagine in cui l'aggressività nei confronti di quelli che l'hanno punito non viene elaborata. Si sono create situazioni in cui, anche alla fine della messa alla prova, un ragazzo, che ha passato insieme a noi tutto il percorso di una messa alla prova, addirittura in una situazione gravissima (omicidio di minore su minore), è entrato in aula, ci ha ringraziato e ci ha abbracciato. E questo, credetemi, è una grande soddisfazione. Forse io, il primo giorno mentre ero in aula e lo dovevo giudicare, non avrei accettato un abbraccio da quel ragazzo (questo è il mio preconetto). Quindi vedete che percorso binario si fa in una messa alla prova.

L'altro punto è l'assunzione di responsabilità. E' vero: durante la messa alla prova, chi ha commesso qualche cosa riesce ad elaborare così bene dentro di sé perché sa che non è disprezzato, perché sa che c'è un sapere che lo contiene. Infatti, c'è il concetto del contenitore concentrico. Negli incontri che noi facciamo durante la messa alla prova, interagiamo in continuazione con la Dott. Rossi (che fa parte dell'ufficio servizi sociali minorenni del ministero), ma anche con le altre sue colleghe. Per esempio, nella stessa mattinata, io sento quel ragazzo (o quella ragazza) che, uscito dal mio ufficio, va da lei. Ci facciamo delle relazioni scritte che restano come strumento di monitoraggio, come verifica del percorso che i ragazzi fanno. E, al tempo stesso, molte volte escono le radici di quel malessere che li ha portati a commettere quel reato, che non sono quel reato che hanno commesso. Nel caso di un ragazzo che aveva fatto una violenza di gruppo (ovviamente con altri ragazzi) su dei minori handicappati - e quindi proprio una cosa che ci dava una tristezza profonda - in questi incontri, che si sono protratti per tre anni durante la messa alla prova, è uscito quale ragazzo ferito e negato fosse lui. La famiglia non si era resa conto. Si è resa conto in quel percorso che ha restituito, anche alla famiglia, la capacità, non solo di comprendere, ma anche di provare sentimenti reali. Quel ragazzo era stato abituato all'uso della droga, tranquillamente, progressivamente. E poi, questo lo aveva portato, in questa bella città che è Bologna, a doversi vendere, a prostituirsi in un giro di pedofilia molto forte. Non era un albanese, era un ragazzo bolognese. Ce l'ha detto, ne è uscito, ha riflettuto su questo, ha cambiato zona (ecco la vittimizzazione: lui ha dovuto cambiare zona, per poter ricrearsi un'identità). E questo succede qui. Queste sono cose belle, mi commuovono e mi fa piacere dirle, mentre provo sofferenza vedendo un giovane che non ha avuto questa opportunità, forse di contenimento. Il contenimento, la possibilità di elaborare, la resipiscenza e la stima di sé egli li ha recuperati in un percorso di messa alla prova.

Perché, invece di toglierla, non proponiamo che la messa alla prova venga dilatata nel tempo? Perché il tempo di reazione di ognuno di noi è diverso.

Il carcere del Pratello sta facendo una cosa importantissima, per esempio, queste recite

che fa da circa quattro o cinque anni; ma quanto sarebbe più bello: più teatro e meno carcere. Perché è vero: quella persona riesce a dare il meglio di sé. Ma perché, invece di darlo nella simulazione di una recita, non riusciamo a farglielo essere come abito di vita. La strategia d'intervento sta andando molto bene in questo periodo. Lavoriamo molto bene anche con la collaborazione dei servizi sociali.

Abbiamo, attualmente, un caso in cui c'è una rete di reciprocità, di informazioni e di sostegno. Un caso di incesto abbastanza significativo, nel quale si parla, non solo con i servizi sociali del ministero, ma anche con lo psicologo del servizio sociale del territorio e questo comporta veramente una restituzione al ragazzo. Una restituzione che comporta per lui una consapevolezza. Per esempio, era convinto che c'era una sorta di assoluzione (lui non l'aveva capito e l'avvocato non gliel'aveva spiegato) invece era una sospensione della pena in un altro giudizio che aveva.

Ecco perché io credo molto in un progetto di prevenzione, di educazione, di formazione e di informazione. Ne parliamo sempre tanto, sono tante belle parole, però non le facciamo.

Bisogna sempre osare e usare le risorse che abbiamo: noi abbiamo delle buone leggi, tutto sommato; abbiamo delle buone capacità mentali; abbiamo delle buone capacità di interazione. Non sono sul concetto del buonismo, perché fa più danni che altro. Però, sul rigore, potremmo veramente dare di più a questi ragazzi che ci capitano fra le mani, passando attraverso il Tribunale, dove basterebbe osservare qual è il comportamento processuale, per rendersi conto di quale sofferenza viene giocata già lì, in quella situazione che è il teatro di una prima messa alla prova.

Ci sono ragazzi che non sanno dove guardare; ci sono ragazzi che, quando il giudice togato dice "con chi vivi?", sono smarriti perché: con la mamma, con l'amico della mamma e qualche volta con la compagna del mio papà. C'è anche questo disagio e allora lì capisci che quello che ci sembra un delinquente è un fragile essere che sta crescendo, in quella che è la fase dell'età evolutiva e che, di fatto, ha un altro trauma, che potrebbe essere quello dell'impatto col Tribunale.

Ecco perché penso che ci dovrebbe essere uno scambio ancora più forte anche con gli avvocati, in modo che sensibilizzino se stessi e riescano ad accompagnare dentro l'aula quel ragazzo con delle consapevolezze, con delle conoscenze, sapendo che il punire non è una vendetta.

8. Appendice - I progetti di legge in discussione.

XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

**TARDITI, AMATO, ARNOLDI, BAIAMONTE, EMERENZIO BARBIERI,
BLASI, CAMMARATA, COSENTINO, DEODATO, DI TEODORO, FALLICA,
FILIPPO MANCUSO, FRAGALA', FRATTA PASINI, LAVAGNINI, LIOTTA,**

**MARINELLO, MARRAS, NICOTRA, PEZZELLA, PITTELLI, RODEGHIERO,
SANTORI, SANZA, SPINA DIANA, STRADELLA, STRANO, DELFINO,
TRANTINO, VALDUCCI, VITALI, VOLONTE', ZACCHERA**

**Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e
affidamento condiviso dei figli**

Presentata il 30 maggio 2001

PROGETTO DI LEGGE - N. 66

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 155 del codice civile).

1. L'articolo 155 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 155. *(Mantenimento delle relazioni parentali del minore e provvedimenti riguardo ai figli)* - Il minore ha diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e a ricevere cura, educazione e istruzione da ciascuno di essi, anche dopo la loro separazione personale, lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Analoga tutela è stabilita rispetto a tutto il resto dell'ambito parentale del minore.

Per i fini di cui al primo comma, il giudice che pronuncia la sentenza di cui al medesimo comma, esperito inutilmente un tentativo di riconciliazione, dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-*quater*, che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa quale risulta dal citato primo comma. In particolare il giudice prende atto degli accordi intercorsi tra i genitori sulla residenza dei figli, ovvero stabilisce, in caso di disaccordo, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore e fissa la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli, secondo i criteri previsti dall'articolo 155-*bis*.

Il giudice può altresì disporre che le parti siano assistite dalle strutture previste dall'articolo 155-*ter*, secondo le modalità ivi indicate; a tali strutture il giudice può inviare la coppia anche per un ulteriore tentativo di riconciliazione, ove ne ravvisi l'opportunità.

Nessuno dei genitori può rinunciare all'affidamento, ove il giudice abbia ritenuto che ne sussistono i requisiti, né sottrarsi agli obblighi da esso derivanti.

Il giudice, qualora ritenga le modalità concordate dai genitori non conformi a quanto indicato dal primo comma del presente articolo e dall'articolo 155-*bis*, concede loro un termine per provvedere alla modifica delle stesse. Scaduto tale termine senza che siano state convenute modalità soddisfacenti, l'adeguamento ai suddetti criteri è operato d'ufficio dal tribunale.

Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia attribuito ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.

In ogni caso il giudice può, per gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione".

Art. 2.

(Modifiche al codice civile).

1. Dopo l'articolo 155 del codice civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 155-*bis* (*Modalità di attuazione dell'affidamento*). - Le modalità di attuazione dell'affidamento devono garantire il rispetto dei diritti del minore di cui al primo comma dell'articolo 155.

La potestà è esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e l'educazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, è facoltà del giudice stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacità, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonché delle indicazioni che i figli abbiano fornito.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Art. 155-*ter* (*Centri familiari polifunzionali*). - Sono istituiti appositi centri familiari polifunzionali in grado di effettuare interventi di mediazione, di consulenza e di terapia familiare.

Ove il giudice abbia ritenuto necessario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 155, l'intervento di un centro familiare, i responsabili del centro, entro venti giorni dal conferimento dell'incarico, convocano la coppia per esperire un ulteriore tentativo di riconciliazione, ovvero per informarla sulle prospettive della separazione nonché sulle forme di assistenza disponibili presso il centro, alle quali ciascuna delle parti è comunque libera di rinunciare in qualsiasi momento. Agli incontri possono partecipare i figli, se l'operatore familiare giudica utile e significativa la loro presenza.

Il testo dell'eventuale accordo, che si configura quale un progetto educativo, costruito dalla coppia presso il centro in un percorso mediativo è riportato in un verbale, sottoscritto dalle parti, che le medesime fanno pervenire al giudice. Gli aspetti economici della separazione possono fare parte del documento finale, anche se concordati al di fuori del centro.

Se la conciliazione non riesce ciascuna delle parti invia il proprio progetto educativo al giudice, che stabilisce le modalità di attuazione dell'affidamento in base ai criteri indicati nell'articolo 155-*bis*, tenuto conto prioritariamente della disponibilità di ciascun genitore a rispettare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, quale emerge dal rispettivo progetto.

Art. 155-*quater* (*Esclusione e opposizione all'affidamento a entrambi i genitori*). - Il giudice dispone l'esclusione di un genitore dall'affidamento nei casi previsti dagli articoli 564 e 569 del codice penale. Può altresì disporla per quanto previsto dagli articoli 330 e 333.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni previste dagli articoli 330 e 333. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il

giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della collocazione abitativa dei figli.

Art. 155-quinquies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). - Il diritto di abitazione nella casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà.

I genitori si impegnano a stabilire e a mantenere, salvo gravi e comprovati motivi, la propria dimora in abitazioni tra loro facilmente raggiungibili, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 155-bis.

Art. 155-sexies (Obblighi dei genitori). - Quale che sia il regime di separazione stabilito, è dovere dei genitori concordare preventivamente le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori; in caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice tutelare. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre alla valutazione della violazione secondo quanto disposto al secondo comma, l'assunzione totale dell'eventuale carico economico relativo. Si applicano, per quanto compatibili, gli articoli 316, commi terzo e quinto, 317, primo comma, 320, 321 e 322.

I genitori sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle modalità di affidamento e all'adempimento di tutti gli obblighi da esse derivanti. In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, il giudice, su istanza dell'altro genitore, convoca entrambi davanti a sé. Al termine della audizione, anche qualora ad essa sia intervenuta una sola delle parti, accertata l'esistenza delle violazioni e che esse non sono state determinate da un oggettivo stato di necessità il giudice emette ordinanza con la quale intima l'immediata cessazione della condotta denunciata, avvertendo delle ulteriori conseguenze in caso di inottemperanza. Ove ciò si verifichi, il giudice, su istanza dell'altro genitore, ripetuti i medesimi accertamenti, adotta ogni provvedimento idoneo a prevenire il ripetersi di nuove violazioni.

In particolare, ciascun genitore ha l'obbligo di astenersi da atti e comportamenti di qualsiasi tipo volti a impedire, ostacolare o limitare i contatti del minore con l'altro genitore, come regolati dalle modalità di affidamento. Qualora ciò si verifichi, il giudice, procedendo nei modi previsti dal secondo comma del presente articolo, adotta ogni provvedimento idoneo a salvaguardare il diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155. Se delle violazioni è responsabile il genitore presso il quale i figli sono abitualmente collocati, il giudice dispone, quando ciò non comporti grave disagio al minore, che quest'ultimo trasferisca la residenza presso l'altro genitore.

Se le violazioni dell'obbligo previsto dal terzo comma del presente articolo costituiscono una grave lesione del diritto del minore di cui al primo comma dell'articolo 155, il giudice, con lo stesso provvedimento previsto dal citato terzo comma, condanna altresì il genitore a risarcire il minore del danno da questi subito a seguito della lesione di tale diritto. Il danno è liquidato dal giudice in via equitativa. Nei casi più gravi il giudice può adottare provvedimenti previsti dai commi terzo e quarto sin dalla prima violazione dell'obbligo di cui al citato terzo comma.

Art. 155-septies (Violazione degli obblighi di mantenimento). - Nel regime di mantenimento diretto di cui al terzo comma dell'articolo 155-bis, in caso di violazione

degli obblighi il tribunale dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. L'importo dell'assegno è determinato sulla base di valutazioni del costo del mantenimento eseguite su base ISTAT e deve essere aggiornato annualmente. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^a dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 155-*octies* (*Rivedibilità delle modalità di affidamento*). - Ciascuno dei genitori può richiedere al giudice in qualsiasi momento, per seri motivi, la modifica delle condizioni dell'affidamento, incluse quelle economiche. La modifica è disposta verificata la fondatezza dei motivi e tenuto conto prevalentemente dell'interesse del minore.

Art. 155-*novies* (*Estensione alle unioni di fatto*). - Le disposizioni di cui agli articoli 155 e seguenti si applicano anche, in quanto compatibili, a vantaggio dei minori i cui genitori non sono coniugati legalmente.

Art. 155-*decies* (*Estensione ai figli maggiorenni portatori di handicap grave*). - Le tutele per i figli minori previste dal presente capo sono estese ai figli maggiorenni portatori di *handicap grave*".

2. I centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-*ter* del codice civile sono istituiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Doveri verso i figli).

1. L'articolo 147 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 147 (*Diritti-doveri verso i figli*). - Dalla procreazione discende il diritto-dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire e educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli)".

Art. 4.

(Doveri dei figli).

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 315 (*Doveri dei figli*). - Il figlio deve rispettare i genitori e collaborare con essi, ed è tenuto verso ciascuno di essi a contribuire alle spese familiari in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, finché convivente".

Art. 5.

(Impedimento di uno dei genitori).

1. Il secondo comma dell'articolo codice civile è sostituito dal seguente:

"Salvo quanto previsto dall'articolo 155-*quater*, la potestà comune dei genitori non cessa a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-*novies*."

Art. 6.

(Esercizio della potestà).

1. Il secondo comma dell'articolo 317-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:
"Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori l'esercizio della potestà spetta congiuntamente a entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori non convivono l'esercizio della potestà è regolato ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 155 a 155-*novies*. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio può disporre diversamente; può, altresì, escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore".
2. Il terzo comma dell'articolo 317-*bis* codice civile è abrogato.

Art. 7.

(Norme transitorie).

1. Nelle more della istituzione dei centri familiari polifunzionali di cui all'articolo 155-*ter* del codice civile, il giudice può usufruire, ai medesimi fini e con le medesime modalità previsti dal citato articolo 155-*ter*, dell'opera di personale dotato delle competenze necessarie nel caso specifico, in possesso dei titoli richiesti per la mediazione familiare e le consulenze tecniche di ufficio.
2. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei genitori può richiedere l'applicazione della medesima legge.
3. Nei casi in cui al comma 2, ove i figli siano già maggiorenni, ma non ancora autosufficienti economicamente, può essere chiesta l'applicazione del terzo comma dell'articolo 155-*bis* del codice civile da parte di uno qualsiasi dei genitori.

Art. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

Modifiche alla composizione ed alle competenze del tribunale penale per i minorenni

Presentato l'8 marzo 2002

PROGETTO DI LEGGE - N. 2501

Art. 1.

1. All'articolo 5 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La sezione funziona con l'intervento di un privato cittadino, avente i requisiti prescritti dall'articolo 2, che sostituisce uno dei magistrati della sezione".

Art. 2.

1. All'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il tribunale per i minorenni è composto da un magistrato di corte di appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale ordinario e da un esperto, aventi i requisiti richiesti dalla legge, al quale è conferito il titolo di giudice onorario del tribunale per i minorenni. Possono anche essere nominati due o più supplenti".

Art. 3.

1. All'articolo 50-*bis* dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni giudica composto da due magistrati e da un giudice onorario dello stesso tribunale".

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 98 del codice penale è sostituito dal seguente:

"E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; la pena è diminuita fino ad un quarto per i minori degli anni diciotto e fino ad un terzo per i minori degli anni sedici".

Art. 5.

1. All'articolo 7 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. L'esercente la potestà dei genitori deve essere presente, in quanto possibile, in ogni caso nel quale il minore dichiara od elegga domicilio per il procedimento penale".

Art. 6.

1. All'articolo 18 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale. In caso di urgente necessità, il giudice per le indagini preliminari, con separato decreto, può adottare provvedimenti temporanei a protezione del minorenne. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e cessano di avere effetto entro trenta giorni dalla loro emissione".

Art. 7.

1. All'articolo 20 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le prescrizioni previste dal comma 1 perdono efficacia decorsi quattro mesi dal provvedimento con il quale sono state impartite. Quando ricorrono esigenze probatorie, il giudice può disporre la rinnovazione, per non più di due volte, delle prescrizioni imposte";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice dispone la misura della permanenza in casa".

Art. 8.

1. All'articolo 21 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice dispone la misura del collocamento in comunità ovvero, ove tale misura sia ritenuta inadeguata alla particolare gravità del fatto o alle violazioni degli obblighi ed alla personalità dell'imputato, la misura della custodia cautelare per un tempo non superiore ad un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni".

Art. 9.

1. All'articolo 23 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per il delitto di cui all'articolo 337 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 339 del codice penale e commesso in occasione o a causa di disordini nell'ambito di manifestazioni pubbliche";

b) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo, anche in relazione alla sua condotta di vita, che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a tre anni di reclusione";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della metà per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento".

Art. 10.

1. L'articolo 24 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. (*Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini*). - 1. Quando l'imputato è scarcerato per decorrenza dei termini il giudice impone le prescrizioni previste dall'articolo 20, salvo che siano venuti meno i presupposti di cui all'articolo 23, comma 2".

Art. 11.

1. All'articolo 28 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta ai sensi del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La sospensione del processo e la messa alla prova sono escluse per i delitti di omicidio volontario, consumato o tentato, nonché per i delitti previsti dagli articoli 416-bis, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale".

Art. 12.

1. All'articolo 32 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il giudice, se vi è richiesta del pubblico ministero e l'imputato o il difensore, munito di procura speciale, vi consentano, pronuncia sentenza di condanna quando ritiene applicabile una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva. In tale caso la pena può essere diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale".

Art. 13.

1. All'articolo 129 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza. Allo stesso modo, per i reati commessi da soggetti minorenni, provvede il giudice anche quando risultino le condizioni ed i presupposti di cui all'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni".

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 9 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis - (*Interrogatorio dell'indagato*) - 1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405 del codice di procedura penale, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di sentenza ai sensi dell'articolo 27 o richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale, procede in ogni caso all'interrogatorio dell'indagato, previa notifica di invito per la presentazione. Si applica l'articolo 415-bis, commi 2, 4 e 5, del codice di procedura penale".

Art. 15.

1. All'articolo 24 delle norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al compimento del diciottesimo anno di età, se l'esecuzione ha avuto inizio prima di tale momento, ovvero quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il giudice competente ai sensi degli articoli 279 e 665 del codice di procedura penale dispone, anche di ufficio, tenuto conto della personalità dell'imputato o del condannato, delle esigenze del trattamento e della durata della pena o del residuo di pena, che la misura della custodia cautelare in carcere ovvero che la pena detentiva siano eseguite negli istituti per adulti";

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nei confronti di chi ha riportato una o più condanne alla pena della reclusione complessivamente superiore ad un anno per delitti non colposi commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età.

2-ter. La misura della custodia cautelare in carcere è eseguita dalla polizia giudiziaria, con l'assistenza dei servizi del Dipartimento per la giustizia minorile, ove ritenuta necessaria".

Art. 16.

1. All'articolo 21 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Tuttavia, qualora il condannato abbia scontato meno della metà della pena inflittagli, il tribunale deve previamente accertare che lo stesso abbia positivamente svolto un idoneo percorso riabilitativo, sulla base di appositi progetti dei servizi minorili, da verificare anche attraverso consulenza tecnico-specialistica".

XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della giustizia

(CASTELLI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Misure urgenti e delega al Governo in materia di diritto di famiglia e dei minori

Presentato il 14 marzo 2002

PROGETTO DI LEGGE - N. 2517

Art. 1.

1. Sono istituite, presso i tribunali e le corti di appello, le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, alle quali è devoluta la cognizione di tutte le controversie di cui all'articolo 2.
2. Ai giudici assegnati alle sezioni di cui al comma 1 possono essere devoluti anche altri affari civili, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Art. 2.

1. Sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate tutte le controversie di competenza del tribunale per i minorenni in materia civile, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del giudice tutelare e del tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori.
2. Sono altresì devolute alla competenza delle sezioni specializzate le controversie aventi per oggetto:
 - a) la formazione e la rettificazione degli atti di stato civile;
 - b) i procedimenti di interdizione e di inabilitazione;
 - c) i procedimenti per la dichiarazione di assenza e di morte presunta;
 - d) gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 3.

1. Nella determinazione dei posti in organico presso le sezioni specializzate dovrà essere data precedenza ai magistrati che:
 - a) abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, ovvero funzioni di giudice tutelare o funzioni di giudice del tribunale per i minorenni;
 - b) abbiano partecipato a corsi, incontri, dibattiti, convegni in materia familiare o minorile o possano fare valere titoli o pubblicazioni da cui dedurre una specifica competenza nella materia.

Art. 4.

1. La sezione specializzata del tribunale e della corte di appello è composta da almeno quattro giudici.
2. La sezione specializzata giudica in composizione collegiale, con tre magistrati togati, di cui uno con funzioni di presidente.

Art. 5.

1. Le attribuzioni conferite dalla legge al pubblico ministero nelle materie di competenza delle sezioni specializzate sono esercitate da magistrati assegnati all'ufficio specializzato per la famiglia e per i minori, costituito presso la procura della Repubblica presso i tribunali dove sono istituite le sezioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 può essere devoluta anche altra attività giudiziaria,

purché ciò non comporti ritardo nella trattazione delle controversie previste dalla presente legge.

Art. 6.

1. L'articolo 73 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

"Art. 73. - (*Attribuzioni generali del pubblico ministero*). - 1. Il pubblico ministero vigila sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, sul rispetto dei diritti indisponibili e sulle materie devolute alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge.

2. Il pubblico ministero ha altresì azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che tale azione non sia dalla legge attribuita ad altri organi".

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali individuare i tribunali e le corti di appello presso i quali istituire le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, secondo i seguenti concorrenti ed integrati criteri:

a) istituzione delle sezioni specializzate presso tutte le corti di appello;

b) istituzione delle sezioni specializzate in tutte le sedi di tribunale attualmente esistenti, ad eccezione delle sezioni distaccate, purché rispondenti ai criteri di cui alle lettere c) e d);

c) equa distribuzione del carico di lavoro;

d) adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, tenuto conto dell'estensione del territorio, del numero di abitanti, delle caratteristiche dei collegamenti esistenti tra le varie zone e la sede dell'ufficio, nonché del carico di lavoro atteso.

2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi per rideterminare l'organico dei tribunali per i minorenni, tenuto conto del residuo carico di lavoro in materia penale.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con tutte le altre leggi dello Stato e la necessaria disciplina transitoria.

4. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni parlamentari permanenti un parere motivato, entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, è determinato l'organico delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro lo stesso termine di cui al

comma 5, è determinato l'organico del personale amministrativo destinato alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori dei tribunali e delle corti di appello e degli uffici delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, senza aumento dell'attuale organico complessivo; con il medesimo decreto sono apportate le necessarie variazioni agli organici del personale amministrativo degli altri uffici giudiziari.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2, con la procedura di cui al comma 4.

Art. 8.

1. Sono considerati ausiliari delle sezioni specializzate, a norma dell'articolo 68 del codice di procedura civile, gli uffici del servizio sociale del Dipartimento della giustizia minorile o, in mancanza, quelli dipendenti dai comuni o con questi convenzionati.

2. Agli ausiliari di cui al comma 1 potranno essere devoluti compiti di:

- a) assistenza all'esecuzione dei provvedimenti di consegna dei minori;
- b) vigilanza sull'osservanza degli obblighi di fare, contenuti nei provvedimenti di affidamento dei minori;
- c) verifiche sui rapporti familiari.

3. I servizi sociali sono tenuti a segnalare al pubblico ministero i casi che ritengono meritevoli di valutazione da parte del suo ufficio.

Art. 9.

1. Le controversie, previste dalla presente legge, pendenti dinanzi al tribunale per i minorenni o altro ufficio, sono trasferite d'ufficio alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 7, commi 5 e 6.

2. Le parti costituite hanno comunque facoltà di depositare presso la cancelleria della sezione specializzata, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni, un ricorso in riassunzione; la cancelleria provvede in tale caso a richiedere senza indugio all'ufficio giudiziario competente la trasmissione degli atti.

3. Il presidente della sezione specializzata fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio, disponendone la comunicazione alle parti.

Art. 10.

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 706 - (*Forma della domanda*). - La domanda di separazione personale si propone con ricorso alla sezione specializzata per la famiglia e per i minori istituita presso il tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Ove il coniuge convenuto abbia residenza o domicilio nel circondario di un tribunale in cui non sia istituita la sezione specializzata di cui al primo comma, la domanda va proposta alla sezione specializzata istituita presso il tribunale che ha sede nel capoluogo della provincia.

La domanda di cui al primo comma deve contenere a pena di nullità:

- 1) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio, il codice fiscale, la data di nascita del ricorrente e del coniuge convenuto;
- 2) il nome, il cognome, la data di nascita dei figli minori o maggiorenni conviventi non autosufficienti economicamente;
- 3) l'oggetto della domanda;

- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova;
- 6) un programma relativo alla crescita dei figli, con particolare riferimento alle scelte relative all'educazione scolastica e culturale, alla abitazione, alle esigenze economiche, di salute e sportive;
- 7) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ovvero una dichiarazione, liberamente valutabile dal giudice, che attesti i motivi della mancata presentazione".

Art. 11.

1. All'articolo 707 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente della sezione specializzata per la famiglia e per i minori, senza l'assistenza dei difensori".

Art. 12.

1. L'articolo 708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 708 - (*Provvedimenti del presidente*) - All'udienza di comparizione il presidente, verificata la regolarità del ricorso introduttivo, procede a sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

Se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, il presidente verifica la regolarità del ricorso introduttivo e della sua notificazione e, se ne rileva la nullità, ne dispone la rinnovazione entro il termine perentorio di venti giorni. La rinnovazione sana i vizi. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento del deposito del ricorso.

Il presidente chiede alle parti se intendono raggiungere un accordo consensuale o discutere la causa.

Se i coniugi intendono definire la separazione nella forma consensuale, il presidente concede un termine per perfezionare l'accordo e fissa una successiva udienza per la lettura delle condizioni di separazione e la pronuncia del decreto di omologazione.

Le parti hanno facoltà di presentarsi all'udienza con le condizioni già predisposte e con l'istanza di omologazione.

Il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole.

Il presidente nomina il giudice istruttore e fissa la prima udienza di trattazione, concedendo al convenuto un termine sino a dieci giorni prima entro il quale potrà costituirsi depositando memoria difensiva.

L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

La memoria difensiva deve contenere, a pena di nullità, le circostanze di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 7) del terzo comma dell'articolo 706, concernenti il ricorso introduttivo e, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali. Se risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla e l'integrazione impedisce ogni decadenza.

Il giudice, rilevata la nullità della memoria di costituzione ai sensi del decimo comma, fissa al convenuto un termine perentorio di dieci giorni per rinnovarla; la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali dell'atto.

Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore, a norma dell'articolo 177".

Art. 13.

1. L'articolo 709 del codice di procedura civile è abrogato.

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

"Art. 709-bis - (*Trattazione della causa*) - Il giudice istruttore ascolta le parti e decide sull'ammissibilità dei mezzi di prova, fissando l'udienza per l'audizione dei testi e per l'assunzione degli ulteriori mezzi di prova.

Al termine dell'istruzione, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria.

In caso di mancato deposito, si intendono proposte le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi; le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine, prorogabile una sola volta su istanza delle parti costituite, di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Il giudice istruttore concede altresì, su richiesta delle parti, l'integrazione delle prove in presenza di fatti, conosciuti o sopravvenuti, degni di rilievo.

Art. 709-ter - (*Udienza di discussione*) - Nell'udienza di discussione il giudice istruttore fa la relazione della causa.

Dopo la discussione, il collegio, al termine della camera di consiglio, legge in udienza il dispositivo della sentenza. La motivazione è depositata in cancelleria entro i successivi trenta giorni".

Art. 15.

1. Sino alla entrata in funzione delle istituende sezioni specializzate per la famiglia e per i minori continuano a trovare applicazione le norme vigenti.

Art. 16.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 1.700.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.